



**Tribunale di Taranto  
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE  
DOTT.SSA MISSENERINI FULVIA**

**Presidente  
Giudice a latere**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 73**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/15 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 27/07/2016**

**Esito: Rinvio al 21/09/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
--	---

**Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE**

**Procedimento penale n. R.G. 1/15 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del  
27/07/2016**

DOTT. PETRANGELO MICHELE	Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA	Giudice a latere
DOTT. ARGENTINO PIETRO, DOTT.SSA CANNARILE GIOVANNA, DOTT. EPIFANI REMO	Pubblico Ministero
SIG.RA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
Manigrasso Manuela	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

**COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno a tutti. Cominciamo con l'appello.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Imputato Riva Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, presente e dall'Avvocato Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Lisco;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza del Foro di Bergamo;
  - Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Caccialanza;
  - Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Lanucara, presente anche in sostituzione di Sirotti;
  - Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Caccialanza;
  - Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza 97 quarto comma;
  - Imputato **Perli Francesco**, presente, Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, assente;
- AVVOCATO MARTUCCI - Avvocato Martucci in sostituzione per entrambi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;

- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assenti; sostituiti entrambi dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza del Foro di Bergamo;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito dall'Avvocato Lanucara;

- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lorenzo Aldo Mariucci, assente, e dall'Avvocato Luca Sirotti, assente; entrambi sostituiti dall'Avvocato Lanucara.
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, sostituito dall'Avvocato Lanucara, e l'Avvocato Convertino presente;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, come sopra;
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci e dall'Avvocato Vozza, come sopra;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, assente, sostituiti d'ufficio dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci e dall'Avvocato Vozza, come sopra, Avvocato Vozza è presente;
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, assenti, Avvocato Vozza 97

quarto comma;

- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti, presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, assente; il primo anche in sostituzione del secondo;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente, sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega verbale;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, sostituito dall'Avvocato Antonella Primerano con delega orale;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente, nominiamo l'Avvocato Vozza ex Articolo 97 quarto comma;
- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza 97 quarto comma;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
  - Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
  - Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente e Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituiti con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
  - Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito ex Articolo 97 quarto comma dall'Avvocato Vozza;
  - Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
  - Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti dall'Avvocato Lanucara;
  - Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, sostituito dall'Avvocato Vozza;
  - Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e dall'Avvocato Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto;
  - Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
  - Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e

Avvocato Gianluca Pierotti, presente.

**Responsabile Civile - Regione Puglia** difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito dall'Avvocato Vitalberto Milillo giusta delega scritta già depositata.

**Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A.** assente, con l'Avvocato Annicchiarico, presente.

**Responsabile Civile - Riva Fire S.p.A.** assente, con l'Avvocato Annicchiarico, presente.

**Parti Civili:**

Avvocato Riccardo Mele.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Assente. Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. È presente la parte Romandini Luigi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato (parola incomprensibile). Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Blonda per Arca Ionica.

AVVOCATO - (Intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO LENTI - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Lenti, le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese, non c'è, Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele, assenti.

Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - L'Avvocato Cavalchini è sostituito con delega verbale dall'Avvocato Sergio Torsella.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti assenti.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È presente una parte. Il signor Mottolese Piero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio. Entrambi assenti.

Avvocato Cosimo Manca, non c'è. Sostituito dall'Avvocato Tarquinio con delega orale.

Dionigi Rusciano per Lippo Cosimo, entrambi assenti.

Avvocato Donato Salinari per l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, assenti.

Avvocato Eligio Curci, presente, parti assenti.

Avvocato Ludovica Coda, sostituita dall'Avvocato Curci, parte assente.

Avvocato Ernesto Aprile per I.N.A.I.L., assente.

Ezio Bonanni.

AVVOCATO FORNARI - Presidente, sostituito dall'Avvocato Fornari. La parte è presente, il signor Carleo Luciano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fausto Soggia Avvocato per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia. Assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente, signor Presidente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sostituito dall'Avvocato Enzo Pellegrin per delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Filiberto Catapano Minotti. Per Pasadina, assente.

Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Assente. Sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Francesco Di Lauro per WWF.

Legale rappresentante Bianchi Donatella assente.

Avvocato Francesco Nevoli, presente, parti assenti.

Avvocato Francesco Tanzi per Ciaciulli Enza, Mansueto Maria,  
Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli  
Anna, Viola Attilio.

Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO Enzo FUMAROLA PENTASSUGLIA - Sostituito con delega  
verbale dall'Avvocato Enzo Fumarola. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia per USI  
CISL Regione Puglia, CISL Provinciale di Taranto, FIM  
CISL Provinciale Taranto, assenti.

Avvocato Lelio Palazzo, assente. Provincia di Taranto assente.

Avvocato Leonardo La Porta, assente, sostituito con delega  
orale dall'Avvocato Tqrquinio. Parti assenti.

Leonardo Spampinato, assente. Le parti sono: Fineo Paolo,  
Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume  
Carmine, Intini Augusto.

Avvocato Rosario Orlando, assente, Comune di Taranto assente.

Avvocato Luca Tatullo, assente. Andriani Anna, Andriani Anna  
del '68 in qualità di genitore esercente la potestà sul  
minore Di Giorgio Sara e Vincenzo Di Giorgio, assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia è presente, parti assenti.

AVVOCATO Lelio PALAZZO - Volevo comunicarle, Presidente, che  
prima ha chiamato l'Avvocato Lelio Palazzo, lo  
sostituisco io con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia  
Mongiello.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente. Sostituita con delega orale  
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto,  
assente, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del  
Lavoro assente.

Avvocato Nicola Di Bello, assente per Bruno Antonio. E  
Avvocato Perrone.

Avvocato Sergio Torsella, presente.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presidente, sono presenti i signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo, e la dottoressa Fulvia Gravame.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente, parti assenti, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Massimiliano Del Vecchio, sostituito dall'Avvocato Torsella. Parti assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo. CGIL in persona di Camusso Susanna, nessuno è presente.

Avvocato Mimmo Lardiello, assente, parti assenti. (Sopraggiunto alle ore 10:25).

Avvocato Mino Cavallo. Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, Leonardo e Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna dell'89, Anna del '58, Davide dell'82, Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del '29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna e Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa. Tutti assenti.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Rita Secondo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, è presente, parti assenti.

Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione, assente, Pescatori Due Mari Società Cooperativa, non c'è.

Avvocato Fabio Petruzzi. Nasole Andrea, Nasole Gianni.

Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna, anche questa assente.

Avvocato Patrizia Raciti, presente, parti assenti.

Avvocato Pierfrancesco Lupo, assente. Monfredi Fabrizia,  
Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli, presente, parte assente.

Avvocato Pietro D'Alena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Assente, sostituito per delega  
dall'Avvocato Sergio Torsella, assenti le parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano,  
presente, parte assente.

Avvocato Raffaella Cavalchini, assente, sostituito per delega  
dall'Avvocato Torsella.

Avvocato Roberto Prete non c'è, A.I.L. Taranto, Bellocchio  
Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Blé  
Andrea, Bruno Italo, Chetry Armando, Chetry Emanuele,  
Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaello,  
Istria Nicola, Lanza Carmelo, Lanza Quirico, Lincesso  
Cosimo, Losavio Alessandra, Marangi Annarita, Mariella  
Sonia, Mastromarino Paolo, Mastromarino Stefania,  
Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita,  
Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzo Annamaria, Zito  
Emilia, nessuno è presente.

Avvocato D'Aluiso, presente, assente il legale rappresentante.

Avvocato Salvatore Maggio per Spataro Cosimo non c'è.

Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente l'Avvocato Enzo Pellegrin,  
parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Marco Ottino.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente l'Avvocato Pellegrin per  
delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella  
abbiamo già detto.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente. Sostituito  
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga per delega orale, parti  
assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra.

Cavallo Ida, Cavallo Michele e Cavallo Vito. Assente.  
Avvocato Sgarrino, presente, parti assenti.  
Avvocata Viviana Lanzalonga, presente, parte assente.  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, Avvocato  
Colangelo. Presente. La parte assente. Fabrizio Muto.  
AVVOCATO PRETE - Sono l'Avvocato Prete in sostituzione  
dell'Avvocato Muto.  
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola,  
presente, parti assenti.  
Avvocato Anna Murianna, presente, parti assenti.  
Avvocato Luca Bovino.  
AVVOCATO MURIANNA - sempre Avvocato Murianna. L'Avvocato  
Bovino è stato revocato. Parti assenti.  
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Mariggìò,  
presente, parte assente.  
Avvocato Antonietta Rossi.  
AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita con delega orale  
dall'Avvocato Pierluigi Morelli.  
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Morelli abbiamo già  
detto.  
Avvocato Raffaele Pesce per Marsella Dario, entrambi assenti.  
Avvocato Roberto Prete presente, Mancone Alessia assente.  
Avvocato Andrea Silvestre.  
AVVOCATO LENTI - Sempre con delega scritta Avvocato Lenti.  
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, non  
c'è. Calabretti Antonio e Palagiano Nicola. Non ci sono.  
Basilio Puglia, presente, parti assenti.  
Avvocato Valerio Sgarrino, presente.  
Avvocato Stefano De Francesco assente, sostituito con delega  
orale dall'Avvocato Adriano Minetola. Parti assenti.  
Avvocato Orazio Cantore per D'Arcangelo Rosaria.  
Avvocato Eligio Curci, presente, Legambiente assente.  
Avvocato Mimmo Lardiello è presente. Parti assenti.  
Avvocato Apolito. Rossi Franca, Lasara Lucia, Latagliata  
Pietro, De Pasquale Antonietta, Morga Antonio, Darcante

Cataldo, Fiori Salvatore, Iannello Silvana, Romeo Pasquale Vincenzo, Argentieri Samantha, Montervino Anna Pia, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Cosimo, D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scarnera Loris, Scarnera Tamara, Scarnera Christian assenti.

Avvocato Bonetto, sempre sostituito dall'Avvocato Pellegrin, parti assenti.

Avvocato Rosario Cristini, assente. Diego Quarato, Angelo Ruggieri, Gianluca Ruggieri, Alessandro Simoni, Debora Simoni. Assenti.

Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti e in sostituzione anche dell'Avvocato Orlando.

Avvocato Torsella già detto.

Anche l'Avvocato Dalena, sostituito per delega orale dall'Avvocato Torsella.

Avvocato Silvetti è assente, Cataldo Basile, Michele Pignatelli, Franco Mucci, Alvaro Natale, Iolando Oliv, Nicola D'Amuri, Francesca Ciarletta.

AVVOCATO Adriano MINETOLA - Avvocato Adriano Minetola in sostituzione con delega orale, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Raffaella Cavalchini sostituita per delega orale dall'Avvocato Torsella.

Avvocato Petruzzi non c'è, per Nasole Andrea e Nasole Giovanni.

Poi abbiamo l'Avvocato Montanaro sostituito con delega dall'Avvocato Fumarola.

Avvocato Cantore, sostituito con delega dall'Avvocato Fumarola.

Avvocato Lardiello è presente, parti assenti, no, Lardiello non c'è. Omnia Cooperativa, assente.

Avvocato Paola De Filippo, assente per Anna Miccoli.

Avvocato Cavalchini è assente, sostituita dall'Avvocato Torsella.

Andrea Silvestre sempre con delega scritta Avvocato Lenti.

Silvetti per Antonio Natuzzi, sostituito dall'Avvocato Adriano

Minetola.

Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, sostituita dall'Avvocato Sgarrino per delega orale.

Avvocato Sergio Bonetto, sostituito dall'Avvocato Enzo Pellegrin per delega orale, parti assenti.

Avvocato Lioi.

AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Adriano Minetola per delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mino Cavallo non c'è, Matrangolo Marietta.

Avvocato Boittanico, non c'è. Per Pasqua Rita Gravina e Pina Falco.

Avvocato Vincenzo Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Adriano Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto, sostituito dall'Avvocato Pellegrin. Parti assenti.

Avvocato Silvestre sempre con delega scritta dall'Avvocato Lenti.

Avvocato Rienzi sostituito dall'Avvocato Adriano Minetola.

Avvocato Lioi abbiamo già detto.

D'Elia abbiamo già detto.

Avvocato Sabattini l'abbiamo già detto.

Avvocato Montanaro, sostituita con delega dall'Avvocato Fumarola.

Poi abbiamo l'Avvocato Leuzzi non c'è, e allora l'Avvocato Leuzzi difende Codacons e Articolo 32.

Avvocato Lecce, presente, parti assenti.

Avvocato Torsella l'abbiamo già detto.

Dalena Torsella abbiamo già detto.

Lardiello abbiamo detto che è assente. Per Santamaria Società Cooperativa, Battista Ignazio, Agata De Crescenzo, assenti.

Avvocato Allena già detto.

Della Marra per Cavallo Michele, assenti entrambi.

Anna Murianna, presente.

Avvocato Bonetto, sostituito dall'Avvocato Pellegrin, parti assenti.

Avvocato D'Elia abbiamo detto presente.

Stefano Francesco non c'è, A.S.L. Taranto, non c'è.

Claudia Esposito, associazione APIN assenti.

Riccardo Mele, sostituito dall'Avvocato D'Elia, è presente Romandini Luigi.

Avvocato Nevoli presente, parti assenti.

Avvocato Puglia presente, parti assenti.

Anna Luisa Montanaro, sostituito con delega dall'Avvocato Fumarola.

Avvocato Cappabianca sostituita con delega dall'Avvocato Sgarrino.

Avvocato Rosato, presente, parti assenti.

Avvocato Lioi abbiamo già detto.

Avvocato Rienzi già detto.

Avvocato Silvetti già detto.

Avvocato Eliana Baldo presente, parti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin presente, parti assenti.

Avvocato Orazio Cantore, sostituito con delega orale dall'Avvocato Fumarola.

Avvocato Andrea Mancini, assente sostituito con delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga, parti assenti.

Avvocato Sgarrino, presente, parti assenti.

Avvocato Cavalchini abbiamo detto.

Avvocato D'Elia abbiamo detto.

Avvocato Patrizia Boccuni abbiamo detto.

Avvocato Pellegrin pure.

Avvocato Sgarrino pure.

Avvocato Cappabianca pure.

Avvocato Lardiello.

Avvocato Silvetti ad ultimare la lettura delle Parti Civili.

\* \* \* \* \*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per oggi mi pare che si debba dare spazio alle eccezioni dei responsabili civili?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, c'è stata la citazione come abbiamo detto all'inizio del responsabile civile, perché era stata fatta la richiesta alla Corte e la Corte aveva emesso il decreto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei deve intervenire su questo punto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo sapere seguiamo l'ordine del Codice e facciamo parlare sul vostro decreto il Pubblico Ministero e Parti Civili e poi parlo io o come facciamo come ordine?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se lei deve fare eccezioni è bene che parli prima lei, così poi il Pubblico Ministero replica sulla sua eccezione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be', siccome non sarebbero ammesse repliche. Mi rimetto, come volete voi, Presidente. Come preferisce.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se mi ha fatto la domanda io le ho risposto, se non le va bene la risposta non mi faceva la domanda, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le ho dato una proposta, però prendo... Okay.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, Presidente, io devo fare delle questioni di carattere procedurale come quelle che abbiamo fatto fino ad adesso, perché fino ad adesso abbiamo parlato soprattutto di regole, abbiamo parlato di forma del nostro processo, mentre ho sentito in quest'Aula, su questioni procedurali, parlare invece di buon senso, di motivi logici, di uomo della strada, di montagna di sostanza, di ricchi, di poveri, di essere poco eleganti, che il fatto che i forti non avrebbero bisogno di aiuti, perché sanno già difendersi da soli,

addirittura ho sentito anche che dobbiamo essere condannati con condanna generica senza essere ammessi sui testimoni, sulle Parti Civili, fino ad arrivare addirittura a dire che tutte le Parti Civili devono essere ammesse in questo processo come *coram populum*, perché ci deve essere giustizia. Ecco, ho sentito queste cose fino a arrivare ad ascoltare poi delle parole anche, vista la fonte, che dovrebbero essere una fonte molto autorevole, ho sentito in quest'Aula che la legge non è uguale per tutti, perché effettivamente è stato detto che per i Ministeri non si applica il Codice di Procedura Penale, e che sono degli enti e sono degli enti pubblici e per gli enti pubblici ci sarebbe l'immedesimazione organica, quasi che un Sindaco praticamente..., la prossima volta che mi costituisco per il Sindaco di Taranto, siccome c'è l'immedesimazione organica, mi costituirò per il Comune di Taranto e finirà la partita, perché evidentemente gli enti, anche se sono apicali, per quello che ho sentito in quest'Aula, non avrebbero praticamente la rappresentanza legale e che addirittura la rappresentanza legale debba anche bypassare il Codice di Procedura Penale e che basterebbe declinare il nome e il cognome, neanche la data di nascita di chi sta in giudizio per conto del Ministero.

Fatta questa premessa di ordine generale, vorrei ritornare e non perché sono il feticista di questo Codice, ma soltanto perché è la nostra legge, la nostra, quella di tutti quanti noi, noi dobbiamo fare un processo sereno e tranquillo, lo stiamo facendo ad armi pari. Noi siamo Avvocati di Taranto come sono Avvocati di Taranto gli Avvocati delle Parti Civili, tra l'altro bravissime, le Parti Civili hanno fatto atti di costituzione di Parte Civile alcuni assolutamente ineccepibili, e questo non è dipeso da chi andava a mettere la firma sul mandato, se

era ricco o se era povero, perché non mi pare che ci siano state distinzioni di questo tipo in atti fatti da Difensori valenti che hanno fatto atti che non sono stati assolutamente oggetto delle nostre censure. Detto questo, mi corre l'obbligo.

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Chiedo scusa, Presidente, c'è una opposizione al fatto che ci sia indirettamente, prendendo la parola, una replica sulle questioni preliminari.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sto facendo una replica se non parlerei un'ora, un'ora e mezza, se dovessi replicare.

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Non ne deve proprio parlare se non vuole fare replica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, non le ho dato la parola. Poi interrompere un intervento non mi pare neanche dal punto di vista della cortesia il massimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dicevo, Presidente, che dal punto di vista procedurale io le devo porre due questioni di carattere preliminare: la prima questione è che quindi mi serve per capire come continuare eventualmente il mio intervento; la prima questione praticamente attiene alla notifica che è stata fatta al responsabile civile Riva Fire. Sin dall'atto di costituzione che ho depositato in Cancelleria anche rispettando il termine del deposito delle liste testi, ho eccepito, e quindi mi sono costituito al fine di eccepire la tardività delle notificazioni che sono state fatte a Riva Fire. Ora, vi segnalo che in data 28 giugno del 2016, l'Avvocato Torsella notificava, questo al 28 giugno 2016 come avete già visto dalle cartoline che avete voi, l'Avvocato Torsella faceva giungere alla sede di Riva Fire S.p.A. in liquidazione una serie peraltro di plichi separati, perché avrete una serie di cartoline, perché a noi sono arrivati tutti in plichi separati, una serie di atti, quindi atti non collazionati insieme. Ecco, io ho qui un

modello di citazione di responsabile civile, delle quaranta citazioni del responsabile civile che abbiamo fatto nel Comune di Taranto nei processi (parola incomprensibile), in cui veniva notificato l'atto in plico unico che era l'atto che faceva comprendere al soggetto citato di che cosa si stava parlando e, quindi, quali erano le domande che venivano fatte nei suoi confronti. Beh, già le segnalo che Riva Fire non ha ricevuto un atto unico in cui c'era il vostro decreto, che tra l'altro doveva già essere autosufficiente, perché nella richiesta veniva fatta una richiesta di citazione dei responsabili civili e quella richiesta già doveva essere autosufficiente perché doveva poi generare un decreto autosufficiente e voi infatti a rigore di Codice autorizzate che cosa? La notifica del decreto di citazione che deve essere autosufficiente. A noi, invece, come Riva Fire sono arrivati una serie di atti slegati tra loro, quindi notificati in momenti diversi e in plichi diversi. È stata lasciata, praticamente, alla libera immaginazione del legale rappresentante di Riva Fire dover comprendere qual era il significato di quegli atti che venivano notificati.

Ma c'è di più. C'è di più, perché il 28 giugno veniva notificato un atto di costituzione di Parte Civile in rappresentanza di tale Fornaro Vincenzo del 19 giugno 2014, un secondo atto di costituzione di Parte Civile, sempre plico separato, in rappresentanza di Fornaro Vittorio Domenico del 19 giugno del 2014, poi veniva notificato con plico separato atto di costituzione di Parte Civile, in rappresentanza di Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo, Fornaro Vittorio Domenico del 17 maggio del 2016, e poi con plico separato ancora veniva notificato il decreto di citazione del responsabile civile con allegata la richiesta di autorizzazione alla citazione del responsabile civile, con altro plico

separato veniva notificato il decreto che dispone il giudizio del 29 febbraio del 2016. Poi ancora, in data però 29 giugno del 2016, quindi il giorno successivo arrivava la notifica sempre a Riva Fire in liquidazione di un altro atto di costituzione di Parte Civile in rappresentanza di Fornaro Angelo del 19 giugno del 2014, ovviamente non si spiegava nulla con queste notificazioni, né si allegava il verbale di udienza, nulla si diceva in ordine a questa tipologia sparigliata di notificazioni. In ogni caso però le notifiche effettuate in data 28 giugno del 2016 sono evidentemente comunque state notificate in maniera tardiva, perché non è stato rispettato il termine a comparire dei venti giorni liberi proprio che devono essere dati al responsabile civile, perché viene rispettato lo stesso termine degli imputati. Il riferimento è gli articoli 429 comma terzo e quarto del Codice di Procedura Penale, vi cito il 133 disposizione di attuazione e l'articolo 172 comma quinto, che con riferimento ai termini dice che va computato in giorni interi e liberi, senza considerare né l'iniziale e né quello finale.

Questo tipo di eccezione io l'ho fatta già con l'atto che vi ho depositato, e vi ho detto che l'eccezione era tardiva, ho cercato poi ripetutamente ovviamente di prendere la parola nelle prime udienze, e rispetto a questo termine, ovviamente vi devo porre una questione di nullità. Perché? Perché questo oltre a comportare il fatto che il responsabile civile avrebbe diritto ad avere il termine pieno e non il termine segmentato, il problema è che comunque rispetto a questa attività da responsabile civile, cioè all'attività che io devo andare ad espletare come responsabile civile, è stata fatta tutta una serie di attività nel frattempo, quindi da questo punto di vista proceduralmente mi rimetto alle valutazioni della Corte, perché come si pone l'attività

del responsabile civile rispetto a tutta l'attività che è stata fatta in queste udienze? Perché il responsabile civile alla prima udienza aveva il diritto, avendo eccepito tempestivamente già con l'atto di costituzione, di avere il rispetto del suo termine. Oggi questo rispetto del termine non è più possibile rispetto appunto alle udienze già svolte. Quindi, da questo punto di vista io ovviamente vi devo formalizzare una eccezione di nullità non solo con riferimento alla notifica ma anche rispetto a tutta l'attività che è stata posta in essere, ovviamente con riferimento al responsabile civile, perché non è stato messo nelle condizioni di partecipare costituito regolarmente al processo, e alla prima udienza aveva il diritto di ottenere il rinvio dell'udienza per sanare il termine della notificazione.

Vi segnalo sul punto Cassazione Penale Sezione Sesta la numero 17049, ripeto 17049 del 14 aprile del 2011. Dice la sentenza: «con riferimento al primo motivo di doglianza concernente il mancato rispetto dei termini di legge per la citazione del responsabile civile ha già correttamente risposto il Giudice del Gravame, il quale nel respingere l'eccezione di tardività della chiamata in causa e nel ritenere come osservato il termine minimo dei 30 giorni di cui all'articolo 456 comma terzo, intercorrenti tra il momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e il momento utile in cui deve essere assolta l'attività difensiva, nonostante l'avvenuta notifica in epoca successivamente alla costituzione delle Parti ha correttamente richiamato il disposto dell'articolo 83, e si è adeguato alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale tale disposizione non implica affatto che il responsabile civile debba essere citato per prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il

responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisca il nucleo centrale del giudizio, con parità di armi rispetto alle altre parti, con la conseguenza che non può escludersi che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché in tali eventualità le udienze iniziali siano, come è avvenuto nel nostro caso, solo prodromiche di differimento e non impediscano alla responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento fin dalla prima fase delle costituzioni delle Parti», e richiama Cassazione Sezione Quarta, 23/11/2006, poi la numero 2628 del 25 gennaio del 2007 e poi ancora Cassazione Penale 35612 del 15 settembre del 2009. Pertanto questa è la prima questione di nullità che io vi sottopongo in termini di valutazione pregiudiziale rispetto al mio intervento, afferendo ad una questione prodromica ancora rispetto al merito. Vi aggiungo, proprio per una comodità affinché comunque possiate valutare queste due pregiudiziali dal punto di vista procedurale per darmi poi all'esito della vostra Camera di Consiglio le indicazioni rispetto all'intervento, si pone il problema delle richieste di estensione che sono state formulate dai Difensori di alcune Parti Civili all'udienza del 19 luglio del 2016.

Allora, in questa udienza è stata chiesta la estensione nei confronti di Riva Fire e di Riva Forni Elettrici, quali responsabili civili, anzi è stata più che altro generica dicendo "nei confronti dei responsabili civili - cito testualmente - regolarmente citati e ritualmente costituiti" così è stato scritto a verbale. Ora, il tema è questo: innanzitutto vista la genericità della richiesta non so evidentemente, se io come Riva Fire e Riva Forni Elettrici debba rientrare in questa richiesta, perché dico questo? Perché non essendo ancora né regolarmente citato e né regolarmente costituito,

probabilmente non ero neanche destinatario, ma questo non lo posso sapere. Ma il tema vero qual è? Rispetto a questa richiesta di estensione ovviamente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fatta dall'Avvocato Torsella?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sempre dell'Avvocato Torsella?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, questa è la richiesta di estensione, sto parlando praticamente degli Avvocati, c'è tutto un elenco di Avvocati, sono tanti che l'hanno fatta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, si riferisce a tutte le richieste.

Nn - A tutte le richieste. È a verbale. A tutte le richieste fatte, quindi non soltanto con riferimento all'Avvocato Torsella che ha chiesto l'estensione anche per altri suoi assistiti, sto parlando anche di tutti gli altri che poi si sono accodati, e hanno detto microfono, perché c'è soltanto l'Avvocato Baldo che ha depositato un atto scritto, gli altri invece... Anche lei, sono tante le carte, abbiamo fatto un'istanza di copie ma ancora non ci sono state ovviamente consegnate, ovviamente l'udienza era ieri. Allora, mi dice la Regione Puglia che l'ha fatto anche la Regione Puglia, la Regione Puglia ha fatto un atto scritto, l'Avvocato Baldo ha fatto due atti scritti, una per Asso Consum e una per un'altra persona, solo questi due soggetti mi sembra, gli altri hanno soltanto fatto la richiesta a verbale, ovviamente la richiesta che io faccio alla Corte è io non posso interloquire in ordine ad una richiesta, io posso interloquire soltanto nel momento in cui c'è un provvedimento della Corte sulla richiesta, perché qual è la differenza sostanziale tra la richiesta di citazione del responsabile civile, che viene poi notificata, e la richiesta di estensione? La differenza è semplicemente nelle modalità della notificazione, se

il responsabile civile è ritualmente costituito, io posso poi depositare un atto e spiegare le ragioni per le quali chiedo alla Corte di estendere la responsabilità civile, quindi la chiamata al responsabile civile regolarmente costituito, perché è già costituito agli atti. Quando si verifica sostanzialmente questa cosa? Si verifica nell'ipotesi in cui un responsabile civile è stato regolarmente citato all'udienza preliminare, c'è poi stato il decreto che dispone il giudizio, in quel caso nel momento in cui c'è stata già la regolare citazione, la regolare costituzione si deposita l'atto di estensione e si dice non è che faccio un'altra notificazione, chiedo semplicemente alla Corte di potere procedere alla estensione. Questo perché? Perché proceduralmente con riferimento alla richiesta, all'estensione c'è stato già in questo senso il pronunciamento della Corte di Cassazione che ha detto come la estensione può essere fatta negli stessi termini dal punto di vista procedurale della citazione, quindi vanno rispettati gli stessi termini. Io posso comunque sfruttare l'eventuale presenza e non rinotificare, ma non posso andare oltre il termine. Quindi, la questione ovviamente che io rimetto alla Corte è anche quella della valutazione della tempestività della richiesta di eccezione. Però questo è un momento successivo. Voi la cosa che dovete valutare oggi, e che mi dovete dare ovviamente in termini di valutazione, e su questo vi chiedo ovviamente il pronunciamento prima di andare avanti, è sulla mia questione di nullità che vi ho posto prima, sia la nullità della notificazione a Riva Fire, sia la questione di nullità con riferimento all'attività che è stata svolta senza dare la possibilità di avere il termine libero a responsabile civile, che quindi non ha potuto partecipare in maniera piena e con la

costituzione regolare alle prime udienze che si sono svolte; e quindi poi il terzo quesito che pongo alla Corte è quello di come io mi devo comportare rispetto alle richieste di estensione che non hanno ancora avuto un vostro pronunciamento.

Io da quello che ho letto nelle pagine dei verbali di questi giorni - faccio riferimento specifico al 20 luglio 2016 - leggo la pagina 34, su una sollecitazione dell'Avvocato Caiazza il Presidente risponde e dice: "Sto dicendo, se quella Parte Civile che ha fatto la domanda di estensione non sarà ammessa nel processo la questione dell'estensione non si porrà, per cui mi lasci prima discutere le questioni sulle costituzioni delle Parti, quando le abbiamo discusse vediamo quali parti ci sono nel processo e quali non ci saranno eventualmente. Questo lo vediamo e alla fine vedremo quali delle Parti che sono regolarmente costituite e ammesse nel procedimento hanno fatto una domanda di estensione. A quel punto lei mi dirà: vorrai esaminare il contenuto della domanda di estensione e i documenti che sono ad essa relativi, e affronteremo questo argomento". Quindi, la risposta rispetto al quesito che le ho posto, con riferimento alle estensioni la ritrovo in queste pagine, quindi vorrei da questo punto di vista semplicemente una conferma per continuare ad andare avanti nel mio intervento poi all'esito della vostra Camera di Consiglio. Quindi, rispetto... i quesiti che io vi pongo sono tre: nullità della notificazione, nullità dell'attività che è stata posta in essere dalla prima udienza a questa senza darmi il termine, problema dell'estensione. Grazie.

AVVOCATO MILILLO - Presidente, sempre... anche l'Avvocato Milillo con riferimento alla Regione Puglia, responsabile civile...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Senta, per una questione di

economia non possiamo esaurire tutte quante le questioni? Così ci riserviamo una sola volta. Non possiamo fare a tappe.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è... No, Presidente, ci mancherebbe altro. Il tema era semplicemente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito perfettamente, sono questioni trancianti sulle altre, però noi preferiremmo che fossero esposte tutte quante in modo che quando ci ritiriamo decidiamo su tutte. Lei vada avanti. Queste le ha poste, sono state...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto alle estensioni manca il provvedimento, di che cosa parlo? Io questo voglio capire. Se me lo dice anche informalmente, così... Cioè delle estensioni come faccio? Questi chiedono, ma voi non avete detto niente, io che faccio?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La parte deve semplicemente estendere la domanda. Basta. La Corte non deve fare un provvedimento, in cui cosa deve dire? Che l'estensione è legittima? Mi dica lei qual è, per seguire un po' il suo ragionamento. Come anche la costituzione della Parte Civile, al pari dell'estensione, non prevede una autorizzazione o un consenso della Parte. Prevede che la Parte formalizzi la costituzione, a fronte dell'eccezione dell'imputato la Corte deve decidere sulle questioni che abbiamo già ampiamente affrontato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, la giurisprudenza è stata citata dalle stesse Parti Civili che vi hanno chiesto la citazione, perché l'ha riportata sia l'Avvocato Torsella e sia l'Avvocato Baldo. Hanno riportato esattamente questo: "risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre Parti Civili - quindi già il presupposto che io sia parte, e io parte non sono - una formale *vocatio in ius* risultano necessaria, mentre è pur sempre necessaria che nei confronti del

responsabile civile si formuli quella domanda che il nucleo della citazione in giudizio del responsabile civile per il fatto altrui" e citano tutta la giurisprudenza di questo tipo, che io mi sono andato tutta quanta a vedere, che prevede rispetto al loro atto quello che lei stesso ha già scritto qui nel verbale, perché giustamente l'ha già detto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, non me lo rilegga la quinta volta perché ormai ho capito, ho imparato a memoria quello che ho detto io.

Nn - No, ma rispetto... Ed è giusto, perché rispetto alla domanda di estensione va valutata la domanda di estensione e i documenti ad essa relativi e c'è bisogno del provvedimento vostro, perché io non attacco...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo lo sta dicendo lei.

Nn - Con il decreto di autorizzazione alla citazione del responsabile civile, io eccepisco la nullità del decreto, non percepisco la nullità della richiesta, magari il decreto è viziato perché c'è una richiesta fatta non bene. Io per questo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi stiamo solo dicendo che per ragioni di speditezza e di economia preferiamo che tutte le questioni, che oggi devono essere fatte, vengano fatte compiutamente una di seguito all'altra, al termine la Corte si riserva e provvederà su tutte. Al limite avremmo perso qualche momento dell'udienza, ma non succederà nulla. Lei le consideri come, se deve interloquire su quello, le consideri come ritualmente proposte, la Corte non si è ancora espressa, lei ci ha fatto un quesito specifico sul quale noi dobbiamo necessariamente rispondere. Tenga conto che rimane quella sua indicazione, andiamo avanti e non interrompiamo più il dibattito con richieste di Camere Consiglio intermedie, perché come ho detto e ripeto preferiamo fare un'unica Camera di Consiglio che

risolva tutte le questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, Presidente e Signori della Corte, con riferimento sia alla citazione che cosa è avvenuto praticamente sia per Forni Elettrici che per Riva Fire? Che l'Avvocato Torsella per conto dei signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo e Fornaro Vittorio ha depositato una richiesta di citazione del responsabile civile. Insieme a lui hanno depositato richieste di citazione del responsabile civile anche gli Avvocati Silvetti, Lioi e Rienzi. E c'è una distinzione. Presidente e Signori della Corte, c'è una distinzione tra le citazioni di responsabili civili che fanno gli Avvocati Silvetti, Lioi e Rienzi rispetto alla richiesta di citazione del responsabile civile che fa invece l'Avvocato Torsella. E questa richiesta, ecco l'importanza della richiesta, l'importanza della richiesta emerge in maniera evidente dal vostro decreto di citazione. Il vostro decreto di citazione è affetto da nullità, ma sono nullità che non dipendono da voi, perché voi non fate altro, fate in questa fase come lei giustamente ha detto, siete quasi dei notai, prendete atto della richiesta e disponete il decreto in conformità agli elementi che vi vengono forniti nella richiesta. Ecco perché esamineremo i documenti, le richieste. Qui voi avete esaminato, e molto attentamente, sia le richieste degli Avvocati Silvetti, Lioi e Rienzi e sia le richieste che venivano fatte dall'Avvocato Torsella. Che cosa deve contenere questo decreto di citazione? Deve contenere... quindi, deve dare la possibilità al responsabile civile di capire quali sono le persone, qual è il petutum e qual è la causa petendi che viene chiaramente poi notificata a questo responsabile civile. E voi con riferimento alle tre richieste, parliamo del diciamo gruppo di Avvocati Silvetti, Lioi e Rienzi, e poi il gruppo di Torsella,

fate un provvedimento differente, perché con riferimento a Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo, e Fornaro Vittorio Domenico scrivete, che si limita a citare Riva Fire e Riva Forni Elettrici, ma sapete perché? Perché nell'atto..., nella richiesta voi avete verificato che nel corpo c'era una richiesta anche nei confronti di Ilva S.p.A., nel corpo della richiesta di citazione, però poi nella parte finale dispositiva della richiesta è saltato Ilva S.p.A., e voi correttamente avete riportato soltanto le richieste per Riva Fire e per Riva Forni Elettrici. Ma c'è di più. Perché avete poi scritto che a fondamento della domanda l'Avvocato Torsella pone il rapporto organico tra gli imputati Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà, Perli, Ferrante, Buffo, Legnani, Seriani, Rebaioli, Pastorino, Bessone, Casartelli, Corti e le società di cui chiede la citazione a norma del combinato disposto di cui agli articoli 185 e 2049. Quindi, vi limitate, per quanto riguarda l'Avvocato Torsella, soltanto a dire quale sarebbe la *causa petendi*, quindi dite le persone, dite la *causa petendi*, ma nel decreto è nullo da questo punto di vista, non riportate il *petitum*, ma non perché voi non riportate il *petitum* perché lo avete dimenticato, no. Perché nella richiesta di citazione del responsabile civile che viene fatta dall'Avvocato Torsella e che è allegata, che è stata notificata, voi troverete oltre che l'elenco delle persone, la descrizione del rapporto organico, la dichiarazione perché non spiega neanche, quello è un altro tema che affronteremo, dice che c'è un rapporto organico, spiegherebbe da questo punto di vista gli articoli del Codice che giustificano il rapporto organico, fa poi una digressione che affrontiamo dopo su questo tema della pretesa inutilizzabilità dichiarata dal Difensore delle Parti Civili, poi chiude e dice: "Si

chiede l'autorizzazione alla citazione delle predette società", tant'è che vi avrebbe chiesto anche Ilva in questo caso se ci fossimo fermati a questo. Però poi chiude e dice: "Tutto ciò premesso, e chiedo che l'Eccellentissima Corte voglia autorizzare la citazione dei seguenti responsabili civili" e vi dice unicamente chi siano questi responsabili civili, Riva Fire S.p.A. e Riva Forni elettrici. Poi c'è il vuoto pneumatico.

La differenza è con le citazioni invece che vi avevano fatto gli Avvocati Lioi, Rienzi e Silvetti. Questi altri vi Avvocati che materiale hanno offerto al notaio? Hanno offerto al notaio le persone, hanno offerto al notaio le indicazioni della *causa petendi*, però loro a differenza dell'Avvocato Torsella indicano anche il *petitum*, perché nella richiesta si dice: "Si chiede inoltre che codesta Illustrissima Corte voglia ordinare la citazione dei responsabili civili di seguito indicati, affinché breve affermazione della responsabilità penale degli imputati, risarciscano tutti i danni morali e materiali derivanti dai reati subiti dalla Parte Civile", peraltro la loro richiesta di citazione era una richiesta di citazione che era riportata in calce all'atto di costituzione di Parte Civile. Quindi, non solo dalla lettura di tutto l'atto, ma soprattutto dalla richiesta specifica finale che vi fanno, voi quali notai andate a riportare nel decreto con riferimento a questi altri Avvocati, correttamente, è il secondo segmento del vostro decreto, Avvocato prendiamo Lioi che è il primo, tanto gli altri sono uguali, fa tutta una serie di indicazioni, quindi rispetta il requisito delle persone, poi c'è il passaggio in cui indicate la domanda è finalizzata ad ottenere che cosa? Il *petitum*, per loro lo riportate. Il risarcimento di tutti i danni morali e materiali, derivanti da cosa? La *causa petendi*, derivanti dai reati subiti dalla Parte Civile anche ex articolo 2049.

Quindi, stesso discorso verrà fatto per Rienzi - fotocopia - due righe sufficienti comunque a riportare *petitum* e *causa petendi*; stesso discorso per l'Avvocato Salvetti, anche per lui gli stessi righe, la domanda è finalizzata ad ottenere danni morali e materiali derivanti dai reati subiti dalla Parte Civile e stesso discorso per quelli riportati da Salvetti. Con riferimento a questi Avvocati che hanno fatto le citazioni, c'è stato già il pronunciamento di questa Corte che ha cassato le modalità di notificazione con le pec, e ha detto questo Corte "avete speso male il vostro diritto, perché non avete utilizzato le forme e quindi si procede oltre", quindi su di loro tutto il mio intervento è inutile, perché non esiste proprio la loro citazione.

Pertanto rispetto alla citazione già dal punto di vista ancora formale fatta dall'Avvocato Torsella è nullo il decreto, perché è nulla la citazione, in quanto non viene indicato il *petitum*. E non è possibile supplire poi alle indicazioni che la Corte dà nel dispositivo del suo decreto, perché la Corte dice: "Per tali motivi dispone la citazione delle predette persone giuridiche ed enti, come innanzi specificamente indicati quali responsabili civili, ed invita gli stessi come innanzi meglio specificarsi a costituirsi nelle forme di cui all'articolo 84, eccetera. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e facoltizza le Parti Civili richiedenti alle notifiche di cui al comma quarto dell'articolo 83", ritornando alla nostra legge, se noi andiamo al comma quarto dell'articolo 83 cosa ci dice il comma quarto? Ci dice che cosa va notificato a questo responsabile civile. Va notificata la copia del decreto e notificata a cura della Parte Civile, al responsabile civile, al Pubblico Ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma quarto la copia del

decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del Pubblico Ministero, e l'originale dell'atto con la relazione di notificazione depositato nella Cancelleria del Giudice che procede. Che significa? Perché l'interpretazione deve essere letterale rispetto a ciò che dispone il Codice. Significa che voi autorizzate la notificazione del vostro decreto che deve essere autosufficiente rispetto a ciò che quindi vi mettono a disposizione in quel momento. Non è che poi il richiedente *melius reperienda* dice "va be', adesso integriamo" ed inizia a notificare a raffica una serie di atti come ci sono arrivati nella speranza in qualche maniera di dire "beh va be', però glieli ho mandati gli atti, potevano immaginare". No, io non devo immaginare niente, perché per questo io le produrrò, ma soltanto come modello di citazione, le citazioni dei responsabili civili come le abbiamo sempre fatte, in cui abbiamo sempre dato, con le richieste di citazione abbiamo passato le notti con i colleghi di studio a preparare richieste di citazioni che erano autosufficienti, per mettere nelle condizioni poi chi doveva emettere il decreto, di fare un decreto pieno oppure di fare un rimando *per relationem* agli atti allegati ad integrazione della richiesta. Cioè io faccio una richiesta di citazione del responsabile civile, allego eventualmente, se lo ritengo per comodità, il decreto che dispone il giudizio a quell'atto di richiesta, allego la costituzione di Parte Civile, ve la pongo come allegato alla vostra attenzione e vi chiedo l'emissione di un decreto in conformità. Per questo lei dice nel suo passaggio dell'ordinanza "attenzione che dobbiamo guardare sia la richiesta sia i documenti", perché la richiesta può fare anche dei rimandi *per relationem* ai documenti. Tutto questo nella laconica richiesta di citazione dell'Avvocato Torsella, di tutto

questo non c'è assolutamente traccia.

Ma andiamo poi ai motivi di carattere sostanziale. I motivi di carattere sostanziale sono ad avviso di questo Difensore dei motivi insuperabili. Sono dei motivi insuperabili perché? Perché sempre questa legge, che è uguale per tutti, all'articolo 86 ci dà la risposta per la quale la richiesta è una richiesta che non può essere accolta in quanto questo Difensore in qualità di procuratore speciale e Difensore del responsabile civile ai sensi del comma secondo, l'86 lo prevede, e dice che la richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente, anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possono recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654 che sono quelli in ordine agli effetti civili della sentenza anche nei confronti del responsabile civile che accetta la partecipazione al procedimento. Tutte queste norme vi danno ancora di più forte la sensazione di quanto sia eventuale, non per un discorso di farcelo tra di noi il processo penale, ma di quanto sia eventuale la presenza del risarcimento, delle questioni civili in un'Aula che si deve occupare principalmente delle questioni penali. Cioè il Codice prevede la possibilità, però prevede, non è un caso, una serie di formalismi che devono essere rispettati, proprio per evitare. Il processo penale ha la prescrizione, quindi deve comunque andare avanti. Ha anche questi problemi addosso. Il processo penale deve dare comunque delle risposte a delle persone in ambito penalistico con eventualmente delle soluzioni che li liberino da un problema o delle condanne che li portino eventualmente ad espiare le pena. Queste sono le richieste principali che vengono portate all'attenzione nelle Aule Penali. Tutte queste altre sono delle

richieste accessorie ed eventuali, con questo non significa castrare i diritti di persone, perché i diritti delle persone vengono tutelati da un ordinamento nostro, che lo sapete molto meglio di me, è iper garantista dei diritti di tutti, cioè non dimentichiamoci si è parlato di ricchi e poveri, ma le associazioni stanno in giudizio e possono stare in giudizio, ed è bene che lo sappiate tutti, perché noi tutti paghiamo le spese delle associazioni. Le associazioni possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, quindi a spese nostre, e quindi non è proprio così, siamo tutti sullo stesso piano, quindi anche le persone meno abbienti, o addirittura le associazioni riescono a stare nei processi, perché lo Stato, e quindi noi tutti cittadini, paghiamo la loro partecipazione nei processi.

Detto questo, e mi scuso per la divagazione, ritornando alla questione procedurale, il responsabile civile quindi ha la facoltà di dire: io non accetto il contraddittorio, non voglio stare in questo processo. Non voglio stare in questo processo, e ovviamente lo avevamo già detto all'udienza preliminare, perché? Perché in questo processo sono stati già raccolti alcuni elementi di prova che sono potenzialmente pregiudizievoli per il responsabile civile. E alla raccolta di questi elementi di prova che ci sono state nella fase delle indagini, il responsabile civile non ha partecipato, e non ha partecipato non perché i Pubblici Ministeri sono molto accorti e molto preparati, non è che se lo sono dimenticati. È ben inteso. Il responsabile civile può entrare soltanto dopo che c'è stata una costituzione di Parte Civile in un processo, nella fase delle indagini preliminari la costituzione di Parte Civile non può avvenire. Questa è la ragione per la quale il responsabile civile non partecipa. Ma il responsabile

civile è parte eventuale che può accettare il contraddittorio o può non accettarlo, nel caso in cui è stato acquisito un elemento potenzialmente pregiudizievole per la sua difesa che si fa poi nel dibattimento. L'incidente probatorio e le risultanze di quell'incidente probatorio, e tutti gli atti prodromici rispetto all'incidente probatorio, cioè per esempio tutti i campionamenti che sono stati fatti per poi arrivare all'incidente probatorio e alla valutazione tecnica su quei campionamenti, erano tutte attività che dovevano essere fatte nel pieno contraddittorio delle Parti e le Parti avevano la facoltà, laddove ritualmente avvisate, di partecipare a quei momenti procedurali che il nostro Codice dopo la riforma sul 111 della Costituzione, e quindi con questo baluardo del principio del contraddittorio massimo in tutte le fasi in cui c'è l'acquisizione della prova, che ne vengano a dire alcune Parti Civili, debba necessariamente intervenire per partecipare a quel procedimento..., a quella fase dibattimentale. Bene, con riferimento dicevo ai campionamenti, con riferimento all'incidente probatorio che abbiamo visto essere uno di natura chimica e tecnico-chimica, e l'altro di natura medico-epidemiologica, a tutta questa fase, che voi comunque trovate, perché è transitata direttamente nel fascicolo del dibattimento, perché nella formazione del fascicolo il G.U.P. ha comunque ritenuto di trasmetterlo direttamente a voi, con riferimento a quella fase il responsabile civile non c'era. La giurisprudenza sul punto, non ce n'è tantissima, ma perché è veramente scontata, per quello non ce n'è tantissima, il riferimento..., e comunque è una giurisprudenza assolutamente conforme e pacifica, i riferimenti sono a Cassazione Penale Sezione Terza la numero 49456 del 3 dicembre del 2003, e poi c'è

Cassazione Penale Sezione Terza numero 46746 del 2 dicembre del 2004. Vi ho poi allegato merito, Tribunale di Milano 8/4/2010, G.U.P. Tribunale di Enna, 27 marzo del 2014. Ritengo però che la sentenza cui fare riferimento che spiega a mio modesto avviso meglio la situazione, però ovviamente lascio a voi tutte le valutazioni tecnico giuridiche, è la 46746, la Sezione Terza del 2 dicembre del 2004, che dice: "Con la richiesta di esclusione il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente, può contestare la *legittimatio ad causam* o *ad processum* o l'inosservanza delle formalità previste dalle Legge, oppure rilevare l'acquisizione di elementi probatori avvenuta senza il suo contraddittorio a lui pregiudizievoli, in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654. In merito alla ultima ipotesi la legge consente al responsabile civile al momento della discovery di valutare, e quindi noi l'abbiamo fatto, l'avevamo già fatto all'udienza preliminare, di valutare la consistenza delle prove già acquisite e decidere, cioè io responsabile civile se rimanere nel processo, assoggettandosi ai regimi degli effetti extra penali della sentenza, ovvero domandare di essere escluso. Dice la chiara formulazione dell'83 comma terzo, esplicita che qualunque siano le ragioni della richiesta, la stessa deve essere sorretta da motivazione, la cui carenza tuttavia non è stata prevista dal legislatore come causa di inammissibilità della domanda, tale disciplina è coerente con la possibilità che l'esclusione sia addirittura disposta d'ufficio. Quindi, anche se la faccio male, la Corte potrebbe d'ufficio mandarmi via. Nel caso concreto la richiesta di estromissione era giustificata dall'esistenza di un'analisi irripetibile, quindi là solo un'analisi in quel processo, effettuata nel corso delle indagini preliminari, che costituiva elemento di

prova a carico dell'imputato e di conseguenza della..., e poi riporta il nome della società. Tale motivazione del responsabile civile era sufficiente per ottenere la sua estromissione dal processo. Invero, l'elemento probatorio raccolto era inserito nel fascicolo del dibattimento e pertanto veicolava di diritto nel novero delle prove utilizzabili ai fini decisori. In tale contesto il Giudice avrebbe dovuto verificare solo la esistenza fisica dell'atto non ripetibile, e non anche la esistenza di un concreto pregiudizio derivante dallo stesso o la strategia difensiva del responsabile civile come era invece accaduto in quel giudizio. Ciò in quanto in presenza di una domanda di estromissione al Giudice non resta affidato alcuna verifica sul documento arrecato al responsabile civile per effetto della citazione, che se consentita vi permetterebbe una indebita e anticipata ponderazione della valenza probatoria degli atti acquisiti. E quindi, mi sembra quasi scontato, cioè non potreste valutare "ma secondo noi non ti danneggia tanto, o ti danneggia", non potete entrare ancora in una valutazione di questo tipo. Una tale valutazione può essere compiuta solo a dibattimento concluso. Mentre la questione relativa alla estromissione del responsabile civile deve essere proposta prima dell'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal Giudice senza ritardo. Articolo 86 comma terzo. In questa fase processuale è possibile solo la constatazione dell'esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli, al fine che rileva senza la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sul valore probatorio degli atti. Quindi, quello che ovviamente io vi chiedo è: constatate l'esistenza di questo incidente probatorio, di tutti gli atti allegati, noi già all'udienza preliminare, lo avete visto perché l'ho

allegato, eravamo già stati citati, in quella sede davanti al primo G.U.P. abbiamo fatto le nostre questioni, il G.U.P. non è entrato proprio nella valutazione di nient'altro di tutte le altre eccezioni che erano state fatte e ci ha praticamente estromessi immediatamente dal giudizio.

Che cosa è accaduto, però? L'Avvocato Torsella nella sua richiesta di citazione del responsabile civile mette quattro righe e dice che nei confronti, e lo dice l'Avvocato Torsella, che nei confronti dei predetti imputati sono inutilizzabili gli esiti dell'incidente probatorio ex articolo 403, e che dunque gli stessi esiti sono inutilizzabili per i citati responsabili civili, per ciò che attiene i predetti imputati per le cui posizioni si chiede l'autorizzazione alla citazione delle predette società. Siccome, sapete, poi ci andiamo a guardare tutte quante le carte, c'era sembrato, ma è possibile, abbiamo partecipato a tutte le udienze e non ci siamo accorti che è intervenuta una declaratoria di inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di tutti questi imputati per i quali si chiede la citazione? Erano tutti quanti imputati, alcuni difesi anche da persone qui vicine a me, comunque c'era Andelmi, Cavallo, Di Maggio, De Felice, Dalò, Archinà, Perli, Ferrante, Buffo, Legnani, Ceriani, Rebaioli, Pastorino, Bessone, Casartelli e Corti. Ora, in disparte le considerazioni relative alla carenza della richiesta e quindi, conseguentemente a cascata del decreto in ordine alla individuazione del rapporto organico, che astrattamente dovrebbe legare, secondo la prospettazione di chi vi ha chiesto il decreto, le società da me rappresentate, la Riva Fire da un lato, e addirittura la Riva Forni Elettrici, che nasce un anno dopo rispetto ai fatti di cui all'imputazione, quindi non si comprende la ragione per la quale la Riva Forni Elettrici in disparte

e tutte le considerazioni ulteriori, ma in questo atto non c'è un solo passaggio in cui si dice per quale ragione ci sarebbe un rapporto organico tra la Riva Forni Elettrici ad esempio e il signor Perli Francesco o il signor Archinà Girolamo. Quando vedrete gli atti di citazione che vi ho portato come modello, noi in ogni richiesta di citazione imputato per imputato spiegavamo le ragioni per le quali ritenevamo che quel determinato imputato fosse legato ad un rapporto organico con quella determinata società e le ragioni per le quali quel responsabile civile doveva venire a rispondere in solido nel processo per quell'imputato.

Qui non c'è niente. Vuoto pneumatico, tre righe in cui si manda, ovviamente già quando lo si fa al G.U.P., il G.U.P. non potrebbe..., eppure ha a disposizione tutti gli atti, non potrebbe integrare la richiesta pure avendo a disposizione tutti gli atti del procedimento, ma addirittura si fa una richiesta nei vostri confronti che dovete fare un affidamento fideistico rispetto alla richiesta, cioè che ci sia un rapporto organico tra queste persone e le società che vengono citate. Di questo ovviamente c'è vuoto totale e vuoto totale c'è nel vostro decreto. Ma dicevo c'è di più, perché si dice addirittura, e la fonte a questo punto resta l'Avvocato Torsella, l'Avvocato Torsella dichiara l'inutilizzabilità ai sensi del 403 dell'incidente probatorio, non ritengo che processualmente, secondo il Codice di Procedura Penale sia possibile accedere ad una attestazione di inutilizzabilità proveniente dal Patrono di Parte Civile. L'inutilizzabilità deve essere dichiarata o d'ufficio o su richiesta di parte dal Giudice che procede, non c'è una possibilità diversa all'interno del nostro Codice e tra l'altro in questo stesso procedimento, e ovviamente vi allego tutti gli atti, ci sono state specifiche richieste da parte di

alcuni Difensori di inutilizzabilità e di nullità dell'incidente probatorio, proposte che sono state fatte dall'Avvocato Lanucara all'udienza preliminare davanti alla dottoressa Gilli, alla quale noi tutti ci siamo associati, e vi allego sia la memoria che il verbale, e poi sono state rifatte davanti al secondo G.U.P., sia dall'Avvocato Lanucara con memoria e oralmente, sia da me con memoria e oralmente, sia davanti alla dottoressa Gilli, e vi produco le ordinanze e verbali, e sia davanti alla dottoressa De Simone, e vi produco ordinanze e verbali, una produzione ultronea, perché quell'atto dovrebbe essere già autosufficiente da solo, cioè quell'atto doveva portarvi il documento per dire guardate sono inutilizzabili, ergo. Io vado oltre, vi dico noi abbiamo fatto le questioni, rispetto alle nostre questioni di inutilizzabilità e di nullità non c'è stato un rigo di risposta. Noi addirittura, questo Difensore ha riproposto in sede di udienza che abbiamo chiesto apposta per la formazione del fascicolo, anche in quella sede abbiamo richiesto la declaratoria di inutilizzabilità, rispetto a quella richiesta non c'è stato alcun tipo di statuizione. Quindi, il fatto che oggi, anzi che ieri quando vi ho fatto la citazione del responsabile civile, l'Avvocato Torsella attesti una pretesa inutilizzabilità di un atto che è stato invece allo stato potenzialmente pregiudizievole per tutti, potenzialmente dico, perché ovviamente quell'atto contiene anche delle cose che sono astrattamente favorevoli, ma non è questo il momento della sua valutazione, quell'incidente probatorio è allo stato utilizzabile nei confronti di tutti. Quindi, secondo quello che ha detto la Cassazione, il Giudice che riceve la richiesta deve decidere senza ritardo e sulla base di che cosa? Di quello che è lo stato degli atti. La richiesta va fatta prima, immediatamente coeva rispetto

alla costituzione delle Parti, può essere addirittura antecedente rispetto alla costituzione delle Parti, perché mi insegnate che la richiesta di citazione del responsabile civile può essere fatta anche prima, dopo il decreto che dispone il giudizio una Parte Civile avrebbe potuto, e forse sarebbe stato anche coerente rispetto alla non perdita di tempo, avrebbe potuto immediatamente chiedere la citazione del responsabile civile, anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Quindi, quando ancora le Parti neppure erano costituite. Bene. Una situazione di questo tipo comporta che cosa da parte vostra, se non unicamente la possibilità di una constatazione, constatazione allo stato degli atti, constatazione che quell'incidente probatorio ad oggi è inutilizzabile nei confronti di tutti, ad oggi è un elemento potenzialmente pregiudizievole nei confronti anche di quegli imputati per i quali si chiede la citazione e per i quali non si narra neanche in un solo passaggio quale sarebbe il presunto rapporto organico che dovrebbe legare questi imputati ai responsabili civili da me rappresentati. Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, in ogni caso proprio per evitare di aver dimenticato qualcosa, mi sono permesso di prepararvi delle memorie difensive scritte che oltre a riassumere l'intervento che vi ho illustrato, riportano anche tutta la giurisprudenza e tutti i documenti da me richiamati, al fine di potere fare una valutazione più ponderata rispetto a tutto quello che vi ho detto.

Quindi, insisto nelle richieste che ho ovviamente fatto, di declaratoria di nullità della notifica, declaratoria di nullità di quelle che sono state le successive udienze, e poi richiesta di nullità dal decreto per carenza del *petitum*, di nullità della richiesta per carenza di indicazioni in ordine alla *causa petendi*, perché non è

esplicitato il rapporto organico e richiesta ai sensi dell'articolo 86 di esclusione, in quanto allo stato esiste un elemento potenzialmente pregiudizievole e il responsabile civile non accetta il contraddittorio all'interno di questo processo penale. Grazie.

AVVOCATO S. TORSELLA - Possiamo esaminare le memorie, Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un attimo soltanto. Altri Difensori a questo punto dei responsabili civili? Prego.

AVVOCATO MILILLO - L'Avvocato Milillo per la Regione Puglia Responsabile Civile. Presidente, l'intervento dell'Avvocato Annicchiarico credo sia stato comprensivo anche delle questioni che hanno abbracciato la Regione Puglia quale responsabile civile, quindi io ritengo di dovermi associare. Abbiamo anche depositato una memoria all'udienza del 18 luglio alla quale ci si riporta integralmente, e ci si era già riportati all'udienza del 19 luglio. Volevo solo fare una piccola precisazione in ordine, in considerazione alle questioni circa l'estensibilità e l'estensione, le richieste di estensione delle Parti Civili. Io ritengo sia doveroso precisare, e mi permetterete un esempio, non ci troviamo all'interno di un procedimento, di un processo che vede responsabile civile per una lesione colposa, quindi responsabile civile un'assicurazione, quindi la Parte Civile chiede l'estensione con riferimento ad una sovrapponibilità tra *petitum* e *causa petendi*. Noi ci troviamo in un processo che vede innumerevoli Parti Civili, innumerevoli capi d'imputazione e innumerevoli soggetti. La richiesta di estensione anche per quanto riguarda la Regione Puglia credo poi possa essere seguita dall'Avvocato Annicchiarico, non può prevedere una richiesta di estensione, atteso che la Regione Puglia oggi responsabile civile si trova citata già nell'udienza preliminare solo per quanto riguarda, e

l'avevo già ripetuto e mi permetterete di ripeterlo, solo per il capo cc) dell'imputazione. Il *petitum* e la *causa petendi* che ci vengono richieste dalle altre Parti Civili, da questa Difesa non sono neanche conosciute e non è doveroso conoscerle, perché noi siamo qui solo con riferimento alla richiesta dell'Arca Jonica, non è dato conoscere i motivi, neanche il contenuto quanto anche comprese nelle costituzioni di Parte Civile, tra l'altro ancora colpite da questioni di nullità e di eccezioni varie, e quindi ancora legittimate a richiedere una citazione del responsabile civile. Volevo precisare come addirittura alcuni Avvocati di Parti Civili, abbiano richiesto l'estensione alle responsabile civile citando genericamente il responsabile civile, non dando la possibilità a queste Difese neanche di comprendere ma quale responsabile civile, atteso che costituiti ce ne sono già tre. Posso io avere il diritto di Difesa con riferimento alle domande risarcitorie che mi vengono fatte, e non lo dico io, lo dico il Codice, all'articolo 83 comma quinto, sono nulle le richieste di citazione del responsabile civile che non prevedono e che non indicano i motivi, non mettono in condizione il responsabile civile di potere interloquire sugli stessi. Io oggi di cosa devo parlare, quando io non conosco neanche chi è il mio interlocutore? Presidente, non mi voglio dilungare, perché ho detto sono contenute già nella memoria, l'Avvocato Annicchiarico è stato chiarissimo. Mi associo e mi riporto alle conclusioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io rispetto a questo tema non l'ho affrontato, rispetto all'estensioni, proprio perché rispetto al tema dell'estensioni è un tema per me assolutamente sconosciuto, in quanto il collega ha detto giustamente, io aggiungo ancor di più giustamente e nella impossibilità difensiva di potere argomentare. Perché dico questo? Perché come vi ho fatto 10 minuti di

digressione sull'assenza del rapporto organico tra gli imputati che sono stati indicati nella richiesta di citazione da parte dell'Avvocato Torsella e le mie società, per quanto riguarda le richieste che sono state fatte, lì c'è veramente vuoto totale, perché rispetto a quelle richieste che devono a mio avviso passare dal vostro vaglio, e per recepirne in un provvedimento, ma come faccio io a dire che tu sei o no legittimato a potere chiedere se nella richiesta neanche lo spieghi. Non dici nei confronti di chi, e non spieghi neanche le ragioni. Quindi, sotto questo profilo ovviamente, ma io ritengo che tutti gli altri motivi siano assorbenti. Quindi, non c'è neanche da dire.

Rispetto comunque tra l'altro al tema delle estensione, Presidente, io soltanto per l'ostruzionismo difensivo reitero, nella denegata ipotesi in cui doveste ritenere di accedere ad un provvedimento diverso, di avere lo stesso termine dei venti giorni liberi per potere interloquire eventualmente su quelle richieste di estensione.

AVVOCATO MILILLO - Presidente, chiedo scusa, sempre l'Avvocato Milillo. È solo per precisare che all'interno della memoria sono contenuti anche i motivi di esclusione con riferimento anche all'Arca Jonica che ci ha citati e per la quale noi siamo responsabili civili oggi presenti. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole intervenire il Pubblico Ministero su queste questioni?

P.M. Pietro ARGENTINO - Sì, grazie, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

P.M. Pietro ARGENTINO - Allora, le questioni da affrontare sono quelle della tardività della notifica, perché non pervenuta entro il termine previsto, e tardività, nullità perché non sarebbe stato rispettato il termine libero a comparire di venti giorni. È un discorso quindi

tutto collegato alla notifica della citazione del responsabile civile. Io mi permetto di osservare che con riferimento al discorso dell'irritualità della notifica e del termine libero a comparire vale il disposto dell'articolo 184 del Codice di Procedura Penale. Per i Signori della Corte ricordo a me stesso cosa prevede questa norma: la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sappiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo sa il Pubblico Ministero. Era soltanto per dire che l'avevo eccepita...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, l'abbiamo già capito. Arriviamo...

P.M. Pietro ARGENTINO - Sì, comunque al dibattimento è comparso e quindi ritengo che anche se dovessero corrispondere al vero le eccezioni formulate dall'Avvocato, la sua comparizione oggi, la sua costituzione sana l'eventuale nullità che ha eccepito. Relativamente all'altra questione affrontata, devo richiamare l'articolo 83, comma quinto, che prevede una sola situazione di nullità, e cioè si dice: «la citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio». Questa è nullità relativa, che è stata eccepita tempestivamente, e però da quello che ha esposto il Difensore, non mi sembra che si siano create situazioni tali da non porlo in condizione di esercitare i suoi diritti in questo giudizio. Poi saranno i Difensori delle Parti Civili che hanno esteso la domanda a parlarvi di questo argomento. Io mi limito ad osservare a tutela della condotta della Corte che se

una cosa è quando deve essere citato per la prima volta il responsabile civile, e una cosa è che il responsabile civile sta in udienza. Se sta in udienza, e formulo una domanda di estensione, che decreto deve fare il Presidente?

Discorso diverso è il problema affrontato con riferimento alla richiesta di esclusione ex articolo 86 comma secondo del Codice di Procedura Penale, perché nella fase delle indagini sarebbero stati acquisiti elementi di prova, che potevano pregiudicare la Difesa dei responsabili civili. Quello che vi ha detto l'Avvocato Annicchiarico è vero, esistono in materia soltanto due precedenti della Cassazione. Una è del 2003 e riguardava un incidente probatorio su una persona malata di mente, vittima di violenza carnale. Signori della Corte, questa è una sentenza che lascia perplessi, molto perplessi, perché? Perché qui si dice: «nella fattispecie in esame il responsabile civile avrebbe potuto essere citato a mente dell'articolo 83, comma secondo, Codice di Procedura Penale, anche nella fase delle indagini preliminari, in tempo utile perché partecipasse all'incidente probatorio disposto al fine di eseguire sull'imputato esame ematologici, finalizzati ad accertarne la paternità relativamente al figlio generato dalla p.». E arriva addirittura a dire che anche il Pubblico Ministero avrebbe potuto citare ai sensi dell'articolo 74, adesso non ricordo, comma secondo. Qui forse un'affermazione del genere poteva giustificarsi perché parliamo di una persona malata di mente, l'articolo 74 comma secondo dice che nei casi di urgenza il Pubblico Ministero può anche citare il responsabile civile fin tanto che non viene nominato il curatore speciale alla persona incapace o minore di età. Ma in questo caso il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, fase in cui si è svolto

l'incidente probatorio, non poteva certamente citare nessuno come responsabile civile. Ma la cosa più importante è che il responsabile civile può essere citato soltanto quando è iniziato il processo. E il processo inizia con l'atto di promovimento dell'azione penale. Ecco perché vi è la differenza tra procedimento, fino all'atto di promovimento dell'azione penale abbiamo la fase del procedimento, una volta che il Pubblico Ministero promuove l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, con la citazione diretta, con la richiesta di giudizio direttissimo, eccetera eccetera, in questo caso inizia il processo ed è possibile la costituzione di Parte Civile e la citazione del responsabile civile. Quindi, a mio avviso questa sentenza è sbagliata.

Non così quella del 2004, che in modo accorto l'Avvocato Annicchiarico vi ha indicato come quella da tenere presente. Poi parliamo un attimo di questa sentenza. Io voglio dirvi cose che potrebbero rivelarsi superflue. La prima cosa che intendo dirvi che in sede del nostro incidente probatorio, svoltosi nella fase delle indagini preliminari furono citati i legali rappresentanti della società Riva Fire controllante d'Ilva, della società Ilva e dello stabilimento di Taranto della stessa. Poi al fine di moralizzare la questione, c'è il problema di Riva Forni Elettrici. Questa società è sorta dopo che veniva espletato l'incidente probatorio. È stata creata ad arte. Perché? Perché è sorta a seguito di scissione parziale da Riva Fire S.p.A.. Che cosa è successo? È stata effettuata un'operazione di ingegneria finanziaria e cioè una volta espletato l'incidente probatorio e una volta che si è visto che le cose potevano mettersi male, cerchiamo di salvare il salvabile. Allora, in Riva Forni Elettrici sono state travasate tutte le attività di Riva Fire S.p.A.. Mentre le passività sono rimaste in capo a

Riva Fire che è stata posta in liquidazione. Liquidazione volontaria, attenzione, non liquidazione coatta. E allora però l'Avvocato Annicchiarico vi ha detto: "A me interessa poco questo discorso. O è sorta prima dell'incidente probatorio o è sorta dopo l'incidente probatorio io vi dico, vi chiedo il rispetto dell'articolo 83, comma secondo, questa società anche se sorta dopo comunque nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite prove pregiudizievoli alla sua difesa, e io vi richiedo l'esclusione, sulla base di questa sentenza del 2004" che è tranciante dal suo punto di vista. E allora ad avviso del Pubblico Ministero, perché Signori della Corte, al Pubblico Ministero interessa la corretta applicazione delle norme e soprattutto della norma processuale, la chiave di Volta che voi dovrete tenere presente è su quanto recita l'articolo 86. La richiesta di esclusione può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente, anche qualora gli elementi di prova - anche qualora gli elementi di prova - raccolti prima della citazione, possano recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654 Codice di Procedura Penale. Quindi, a voi, Signori della Corte, rimane una sola questione in questo caso da affrontare, una questione relativa al termine pregiudizio. È una norma garantista. È una norma posta a presidio del diritto di difesa del responsabile civile, e quindi voi dovete dire quando, soprattutto quando la raccolta delle prove nella fase delle indagini preliminari possano recare pregiudizio alla sua Difesa. E la spiegazione ce l'ha data l'Avvocato Annicchiarico, perché? Perché l'Avvocato Annicchiarico vi ha detto "guardate, che in questa sentenza del 2004 si parlava di un accertamento irripetibile", irripetibile! Quindi, qualcosa che non

poteva essere ripetuto per cui io me lo trovo nel fascicolo per il dibattimento formato ai sensi dell'articolo 431 del Codice di Procedura Penale, me lo trovo lì e non posso farci niente. Rimango indifeso. Quindi, voi dovete porvi a mio avviso un solo problema, se le prove acquisite possono essere ripetibili oppure no. Perché soltanto in caso di irripetibilità vi è serio pregiudizio per la Difesa del responsabile civile.

E veniamo all'incidente probatorio. Per comodità noi vi abbiamo preparato copia oltre che dell'atto unilaterale di costituzione di società per azioni di Riva Forni Elettrici, vi abbiamo preparato copia della nostra richiesta di incidente probatorio. Sono due le richieste che abbiamo avanzato al G.I.P.. In queste richieste noi diciamo che la suddetta prova non appare rinviabile al dibattimento, in quanto ne determinerebbe la sospensione per un tempo certamente superiore a sessanta giorni. Stessa cosa nell'altra richiesta di incidente probatorio. Chiedo scusa, ai componenti togati della Corte, mi rivolgo ai Giudici Popolari, l'articolo 392 del Codice di Procedura Penale prevede che il Pubblico Ministero o le altre Parti, l'indagato tra le altre Parti inteso come indagato, perché la persona offesa può solo fare richiesta al Pubblico Ministero di avanzare a sua volta richiesta di incidente probatorio, l'articolo 392 facoltizza il Pubblico Ministero con riferimento alla perizia a due richieste: la prima... 392, lo trovo. Ad una perizia..., lettera F, 392 lettera F, ad una perizia o un (parola incomprensibile) giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Quindi, se io chiedo questo tipo di perizia significa che l'accertamento non può essere più ripetuto. L'altra richiesta, che può essere avanzata dal Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero e la persona sottoposta

alle indagini, possono altresì chiedere una perizia che se fosse disposta nel dibattimento ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni, ovvero che comporta l'esecuzione di accertamenti, eccetera eccetera. Noi abbiamo chiesto questo tipo di perizia, 392, comma secondo, cioè abbiamo chiesto un accertamento che può essere benissimo ripetuto.

E allora, dice l'Avvocato Annicchiarico "però gli atti dell'incidente probatorio vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento". Risponde non solo l'Avvocato Torsella "sì, ma c'è l'articolo 401 del Codice di Procedura Penale, che dice che nel dibattimento le prove assunte in sede di incidente probatorio non sono utilizzabili nei confronti di coloro che non vi hanno partecipato". Ma non è questo il problema. Il problema, Signori della Corte, che se anche gli atti dell'incidente probatorio sono inseriti nel fascicolo del dibattimento, non possono essere letti. Possono essere letti soltanto dopo che è stato esaminato il perito, e richiamo a questo punto l'articolo 511 del Codice di Procedura Penale, letture consentite. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. Cioè se non c'è l'esame del perito, quell'atto non può essere utilizzato nel modo più assoluto, ma se c'è l'esame del perito i diritti di Difesa del responsabile civile sono garantiti, perché il perito può essere esaminato e poi controesaminato da loro, tanto è vero che l'articolo 468 addirittura del Codice di Procedura Penale onera il Presidente del Collegio a disporre d'ufficio la citazione del perito. Quindi, atto ripetibile, atto che non può essere letto se non dopo l'esame del perito. Allora, a questo punto vi renderete conto che non esiste alcun pregiudizio per la Difesa del responsabile civile.

Sono state poi richieste due esclusioni, la prima

dall'Avvocato Giacomo Barbara e l'altra dall'Avvocato Alessandra Amato. Una riguarda la Regione per i fatti commessi dall'ex Presidente Vendola, l'altra riguarda il favoreggiamento personale addebitato a Blonda e ad Assennato. Si dice sostanzialmente: "guardate, che questi reati, uno è reato contro la pubblica amministrazione e persona offesa è solo lo Stato", e su questo c'è da discussione perché la concussione è un reato pluri offensivo, cioè offende gli interessi dello stato, ma offende anche gli interessi delle persone concusse. L'altro è un delitto contro l'amministrazione della giustizia. Vedete, il problema che voi dovete valutare, Signori della Corte, che nel capo d'imputazione ascritto a Vendola e nel capo d'imputazione ascritto a Blonda e ad Assennato è contestato anche l'articolo 61 numero 2, cioè l'aggravante della connessione teleologica. Quei reati sarebbero stati commessi, il favoreggiamento per assicurare a Vendola l'impunità di quel reato, e Vendola avrebbe concorso con altre persone nel delitto di concussione, per far eseguire o assicurare l'impunità dei reati di disastro ambientale. Quindi, non si è in presenza di una persona offesa classica, ma sicuramente tenuto conto che è contestata l'aggravante del nesso teleologico, ci può essere la figura del danneggiato dal reato, da questi reati perché indirettamente richiamano il disastro ambientale. Quindi, concludo per il rigetto di tutte le richieste di esclusione che sono state avanzate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie molte.

P.M. Pietro ARGENTINO - Produciamo, Presidente. Ci sono anche le sentenze. Volevo solo dirvi questo, Signori della Corte, guardatela attentamente quella sentenza del 2004, perché affronta anche quella questione di cui vi ho parlato prima, l'articolo 212 delle disposizioni di

coordinamento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La seconda, praticamente.  
Avvocato Torsella.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Grazie, signor Presidente e Signori della Corte. Presidente, delle questioni sollevate tutto è stato detto dal Pubblico Ministero mi sembra. Poche annotazioni. L'Articolo 431 distingue esplicitamente tra gli atti non ripetibili e gli atti assunti nell'incidente probatorio. Gli atti non ripetibili sono disciplinati dall'articolo 431 lettera B e C, i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio dall'articolo 431 lettera E, quindi si tratta anche per questa dizione di fatti assolutamente distinti, fattispecie distinte e separate, quando si pretende di dire è irripetibile solo perché è stato allegato al fascicolo del dibattimento questo è un errore, proprio perché l'articolo 431 distingue esplicitamente tra atti non ripetibili e atti assunti nell'incidente probatorio, tanto è vero che i periti sono stati citati per il dibattimento e risponderanno per il dibattimento. Sicché è per definizione ripetibile la loro perizia, oltre a ciò che ha detto il Pubblico Ministero sul punto che mi sembra assolutamente definitivo. Per cui non ci si trova di fronte ad atti irripetibili. Ed è questo effettivamente l'unico punto che va risolto, cioè gli atti assunti..., gli atti che potrebbero ledere la posizione del responsabile civile solo soltanto gli atti irripetibili, perché a fronte di tutti gli altri il responsabile civile si può difendere tranquillamente a dibattimento, perché a dibattimento si verrà a parlare. E dunque, di questi occorre vedere se vi è la presenza. In questo senso si diceva l'incidente probatorio non è utilizzabile di per sé nei confronti degli imputati che non vi hanno partecipato, e la richiesta di citazione del responsabile civile io l'ho fatta soltanto per

imputati che non hanno partecipato all'incidente probatorio, sicché nei loro confronti non vale l'utilizzabilità diretta prevista per chi partecipa all'incidente probatorio. Questo è il ragionamento che io ho fatto nella richiesta. Io ho chiesto soltanto che venissero citati i responsabili civili per il fatto degli imputati che non hanno partecipato all'incidente probatorio, sicché l'utilizzabilità che è data dalla legge, cioè dal disposto dell'articolo 403 del Codice di Procedura Penale, è fatta in modo tale che nei confronti di questi ulteriori imputati... Vedete il disposto dell'articolo 403 del nostro Codice di rito, l'utilizzabilità. Perché in questo senso soltanto era la mia richiesta, e in questo senso soltanto era il mio ragionamento nel momento in cui facevo la richiesta di citazione del responsabile civile. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui Difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Allora, si poteva fare un ragionamento: se tu citi il responsabile civile per il fatto di Fabio Riva, in quel caso ha partecipato all'incidente probatorio, sicché direttamente è utilizzabile nei suoi confronti. Io non ho fatto questo, ma ho citato altri imputati i quali non hanno partecipato all'incidente probatorio. Sicché nei loro confronti non vale la regola di utilizzabilità di cui all'articolo 403, comma 1. Può valere forse la regola di utilizzabilità di cui all'articolo 403 comma 1 bis? No, signor Presidente e Signori della Corte, a mio avviso e ad avviso anche del Pubblico Ministero, perché si tratta di atti ripetibili, mentre invece solo gli atti irripetibili sono utilizzabili nei confronti degli imputati, i quali non abbiano partecipato all'incidente probatorio. E allora abbiamo atti che non sono

utilizzabili nei confronti degli imputati. Abbiamo atti, quindi, che non sono di per sé utilizzabili nei confronti del responsabile civile per il fatto dell'imputato, abbiamo una posizione del responsabile civile che è completamente libera da pregiudizio. L'incidente probatorio sarà rinnovato al dibattimento per mezzo dell'escussione dibattimentale, e quindi non ci sarà alcun pregiudizio per il responsabile civile. E ho spiegato già quando facevo la richiesta di citazione del responsabile civile, questo concetto, perché la regola di utilizzabilità è data solo dalla Legge, e l'Avvocato Difensore ha Viva Dio il diritto e il dovere di spiegare perché chiama il responsabile civile e qual è la regola di utilizzabilità nel caso concreto.

Allora, sono state fatte poi questioni in ordine al decreto di citazione del responsabile civile. Vuole la norma, e cioè l'articolo 83 comma quinto, che vi è nullità della citazione se il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti. Allora, questa è norma che si riferisce alla possibilità di esercizio del diritto di Difesa che va ovviamente valutato in concreto, perché si dice: "Se il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i propri diritti", per assurdo ci potrebbe essere anche un decreto di citazione a giudizio incompleto, anche di un elemento essenziale, il quale va comunque bene se il responsabile civile può esercitare comunque i suoi diritti. Allora, si potrebbe dire: il responsabile civile ha capito benissimo di che cosa parliamo, perché si è costituito qui all'udienza e ha mostrato assoluta padronanza della materia. Si potrebbe dire: il responsabile civile ha capito benissimo di che cosa stiamo parlando, perché Riva Fire e Riva Forni Elettrici sono presenti al dibattimento fin dall'inizio, vengono sempre citati e sono presenti nel capo d'imputazione. Si

potrebbe dire: sanno benissimo di che cosa stiamo parlando, perché sono stati già citati all'udienza preliminare, erano già costituiti all'udienza preliminare per la quale vi è stata ulteriore citazione a giudizio e per la quale si sono difesi e nella quale l'abbiamo sentito in udienza, si è detto "no, io ho stabilito di non costituirmi, ho stabilito di voler - come dire? - utilizzare così le mie possibilità difensive", perché in concreto sono già stati citati e questa è una rinnovazione della citazione. Sono stati posti in condizione di esercitare il loro diritto, perché vi sono stati più atti di citazione, sono stati posti in condizione di esercitare il loro diritto, se volete *ad abundantiam* per la notifica che ho fatto io, che ha avuto funzione garantista, perché io ho pensato bene di notificare il decreto che loro già conoscevano, oltre che gli atti di costituzione di Parte Civile che loro già conoscevano perché presenti in giudizio, soprattutto sono stati posti in condizione di esercitare il loro diritto, perché nel decreto vi era tutto quanto, e cioè vi erano le indicazioni delle persone per le quali si chiedeva la citazione, e delle cariche che loro avevano; vi erano le indicazioni delle persone che chiedevano la loro responsabilità quali responsabili civili, la loro citazione quali responsabili civili, e vi era l'indicazione del perché venivano citati, e cioè per rispondere ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 185 e 2049, e quindi in virtù della responsabilità che corrisponde al rapporto di immedesimazione organica che vige fra di loro. E potrete vedere nella mia richiesta, come io ho spiegato quale fosse il ruolo di ognuno, vuoi come libero professionista e quindi per la prestazione d'opera, vuoi come dipendente. Si dice per Riva Forni Elettrici che la società, che nasce dalla scissione, probabilmente come

spesso si è fatto anche per Alitalia, si divide per società in bonis e società in liquidazione che perde e si dice: che c'entra Riva Forni Elettrici, che è sorta dopo? Riva Forni Elettrici, come sempre accade nelle scissioni, nelle operazioni societarie, è - come dire? - per diritto di successione in questo giudizio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente, mi perdoni.

AVVOCATO S. TORSELLA - Chiedo di non essere interrotto, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io chiedo scusa, perché il limite della replica non può essere l'integrazione dell'atto di citazione. Quindi, sotto questo punto di vista lui può replicare rispetto alle cose che io ho detto, ma non può integrare la citazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO S. TORSELLA - Presidente, naturalmente io ho sentito come sempre è successo per tutto il procedimento, tutti gli interventi, con la massima pazienza e non ho mai interrotto, e chiedo soltanto che per quanto è possibile questa regola sia mantenuta per il resto del dibattimento per ordine.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, l'intervento era teso a dire che i limiti della sua replica sono determinati dalle eccezioni che ha fatto il responsabile civile. Questa era la finalità. Però tutto quello che è funzionale del suo ragionamento, ovviamente è ammessa la esposizione. Prego.

AVVOCATO S. TORSELLA - Grazie, Presidente. Anche perché è stato fatto questo ragionamento in ordine a Riva Forni Elettrici, e io nel mio atto di richiesta di citazione ho esplicitato che Riva Forni Elettrici risponde *iure hereditario*, siccome vi è rapporto di successione tra la società originaria e la società nata per scissione, sicché come la società originaria Riva Fire può stare in dibattimento in virtù del rapporto della responsabilità

oggettiva, Riva Forni Elettrici sta in dibattimento *iure successionis* per il rapporto della responsabilità oggettiva che stava tra gli imputati e Riva Fire. E su questo non c'è discussione. È pacifico il fatto così come Riva Fire è presente al dibattimento *iure successionis*, quale società responsabile per responsabilità amministrativa. Queste mi sembrano gran parte delle questioni. Vediamo se vi è altro che io posso integrare.

Si è discusso se dovessero essere..., se le notifiche degli atti vanno fatte in un unico plico o in plichi separati. Sono partite tutte lo stesso giorno, sono gli stessi plichi, è lo stesso procedimento, è la stessa persona che chiede la notifica. Ma ci vuole tanto per capire che stiamo parlando della stessa cosa? È evidente che è lo stesso fatto, né vi è naturalmente alcuna nullità che viene ricollagata a questo, né nullità vi sono perché è completo il vostro decreto e si comprende tutto ciò che serve per difendersi in giudizio, tant'è che si sono presentati in giudizio. Una questione, si dice: "guardate che avete fatto prima la discussione, il ragionamento sulle Parti Civili e poi è stato fatto da parte mia questo ragionamento sulla notifica, sicché si sarebbe verificata nullità". Io ricordo a memoria, ma se non sbaglio la richiesta di distinguere questi due momenti processuali e di parlare prima delle Parti Civili veniva proprio dalla Difesa, la quale diceva: "Ma io devo comprendere nei confronti di chi", veniva dalla Difesa. Allora, la Difesa che faceva questa richiesta era onerata nel dire se veramente vi fosse stata una pregiudiziale, era onerata dal dire "sì, è vero che vi faccio questa richiesta ma vi devo anche segnalare che vi è una questione a mio avviso preliminare sulla notifica che io vi devo fare e che è preliminare" e doveva lamentarsene caso mai vi fosse stata una

distinzione e doveva dire perché questa richiesta era preliminare. Questa cosa non è stata fatta, non è stato detto "vedete, vi è richiesta preliminare", sicché si è decaduti dalla possibilità di sollevare la questione. Questione peraltro nel merito - diciamo - insussistente, perché si può fare benissimo un ragionamento per la denegata ipotesi, un ragionamento per ipotesi successive e quindi dire "io sto facendo adesso il discorso sulla notifica, caso mai la notifica per me va bene, io faccio le eccezioni". Eccezioni che sono sempre consentite una volta che vengono ammessi i responsabili civili. Perché questo era il senso dell'ordinanza del Collegio, mi permetto di poter dire, e cioè "fatele adesso tutte le questioni, perché noi Avvocati siamo abituati a ragionare per ipotesi successive", quindi per la denegata ipotesi in cui vengono ammesse quelle Parti, io sono onerato adesso di fare le mie eccezioni, non ho bisogno di obbligare il collegio a spizzichi e bocconi su questo, perché so ragionare come si fa in mille atti, nella denegata ipotesi in cui questo accada io ti faccio la seguente eccezione. Quindi, vi sarebbe da dire come spesso si dice: di che cosa stiamo parlando? Non si è verificata alcuna nullità. Vediamo se vi è dell'altro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Rispetto del termine.

AVVOCATO S. TORSELLA - Sì, grazie, Presidente, forse un'ultima questione c'è solo e poi concludo. Grazie, Presidente, era proprio quella la questione che mi stava sfuggendo. Il rispetto del termine. Allora, Presidente, sul rispetto del termine non vi è alcuna nullità, perché non è previsto dalla norma di cui all'articolo 83, comma quinto. Il rispetto del termine, può essere dato un termine, devo osservare che questo termine comunque in concreto è stato dato, io su questo mi permetto di citare un'ordinanza della Corte d'Assise di Milano del 4

maggio del 2011, che è stata pubblicata su "diritto penale contemporaneo" che è una rivista telematica che tutti noi conosciamo, ormai sufficientemente autorevole.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quando, Avvocato? Che numero?

AVVOCATO S. TORSELLA - Questa è stata pubblicata, gliela cerchiamo subito, Presidente, comunque digitando..., adesso la cerchiamo subito, io intanto mi permetto di citare. Allora, quanto all'eccezione del mancato rispetto del termine a Difesa, va rilevato che il mancato rispetto del termine a comparire pure tempestivamente eccepito non può ritenersi motivo di nullità della citazione, dobbiamo vedere se è stato tempestivamente eccepito. Il vizio contestato infatti non riguarda i requisiti dell'atto della notifica previsti dall'articolo 83 o 171 Codice di Procedura Penale a pena di nullità, ma impone solo la concessione di un nuovo termine operato implicitamente nel caso di specie - è molto interessante - con il rinvio ad una nuova udienza, ad una distanza di 20 giorni, termine applicabile in analogia a quanto previsto dall'articolo 429 Codice di Procedura Penale per l'imputato ed il termine complessivamente concesso ai responsabili civili risulta in concreto conteggiandolo cumulativamente al primo, corrispondente a quello previsto dalla legge (vedi Cassazione 2877 del 22 settembre 1993, Cassazione Quinta 2877 del 22 settembre del 1993) sicché la relativa eccezione va respinta". La concessione di un termine. Mi sembra peraltro di potere dire che anche in questo caso sono tante le udienze che noi abbiamo svolto, per cui anche adesso il termine complessivamente era stato concesso, salvo voler concedere un nuovo termine a comparire al responsabile civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma il problema che sollevava l'Avvocato Annicchiarico era l'incidenza sugli atti compiuti in quelle udienze quando il termine non era

maturato per intero.

AVVOCATO S. TORSELLA - Non vi è nessuna incidenza, perché è l'Avvocato Annicchiarico avrebbe avuto il dovere di rappresentare, vi è una questione preliminare a tutto e che può travolgere...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito.

AVVOCATO S. TORSELLA - Vi è una questione, vorrei concludere il mio ragionamento, aveva il dovere di dire vi è una questione preliminare a tutto che può travolgere le questioni di nullità, e questo avrebbe dovuto dire e fin da subito eccepirarla, perché altrimenti vi è decadenza e non invece chiedere "discutete prima Parti Civili, discutete prima sull'eccezione di costituzione, alle costituzioni e alle Parti Civili" e riservarsi per dire dopo, perché se io chiedo prima che vi sia questa separazione processuale, allora ho il dovere di dire anche: a fronte di questa separazione processuale, io ho un fatto preliminare da segnalarvi, tanto più che mi sembra in contrasto obiettivo con questa ordinanza, nella quale il responsabile civile si lamenta, appunto, della tardiva citazione e viene negato, il che implica che vi sia stata costituzione delle Parti e vi si sia discusso sulla costituzione delle Parti. In ogni caso mi sembra proprio intimamente contraddittorio, da un lato quando gli si dice "discutiamo di tutte le eccezioni" dire "no, dobbiamo prima discutere delle Parti Civili" e dall'altro...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo compreso, Avvocato.

AVVOCATO S. TORSELLA - Va bene, grazie, Presidente. Ho terminato, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non sono ammesse repliche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Devo depositare le memorie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Daloiso. Prego. Allora, lei interviene per la Regione Puglia che è costituita Parte Civile.

AVVOCATO S. D'ALUIISO - Per la Regione Puglia che ha uno specifico interesse, in quanto è titolare di una richiesta di estensione della citazione del responsabile civile, che per il vero, così come chiarito, ho dovuto sul punto interrompere l'Avvocato Annicchiarico e mi scuso con lui, in realtà è stata oggetto di una richiesta scritta che è stata depositata agli atti, e non soltanto di una dichiarazione verbale. Ecco, quindi l'interesse della Regione a chiarire un aspetto che a me pare particolarmente delicato, perché è stato già oggetto di delibazione nell'ambito di questo procedimento nella fase dell'udienza preliminare. Cioè il problema della celebrazione dell'incidente probatorio e quindi ovviamente quello che è stato indicato dall'Avvocato Annicchiarico e dal Difensore dei responsabili civili, così ovviamente (parola incomprensibile) immediatamente il discorso come è giusto che sia, come un fatto - come dire? - che legittimi l'esclusione della partecipazione, l'esclusione del responsabile civile dalla partecipazione a questo processo. Ripeto, è stato già oggetto di valutazione in un certo senso, e tutti lo conosciamo qual è stato l'esito di questa valutazione già in sede di udienza preliminare. Però vedete, signor Presidente e Signori della Corte, quello che mi sono permesso di chiarire quando sono intervenuto a sostegno delle ragioni che legittimano la Regione Puglia, ad intervenire come Parte Civile in questo processo, a maggiore ragione intendo ribadirlo in questo momento processuale, cioè quanto pericoloso sia, e quanto talvolta forviante sia limitarsi all'esame delle massime giurisprudenziali senza scendere nel dettaglio, e senza approfondire i contenuti della sentenza. Perché è davvero suggestiva la massima riportata sulle riviste relative a quella sentenza del 2003, in cui

categoricamente si asserisce che il responsabile civile ha diritto in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'articolo 86 comma 2 ad essere estromesso dal processo penale qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, eccetera. Di fronte a questa massima, ovviamente qualsiasi argomento può apparire ultroneo, inutile, inefficace, perché questo principio sembra un principio invalicabile. Signor Presidente, questo principio è valicabilissimo nel momento in cui si passa dall'esame della massima alla lettura della sentenza. Il Pubblico Ministero era già parzialmente indicato a questo argomento, cioè quella sentenza riguarda un'ipotesi relativa ad un incidente probatorio su di un infermo di mente. Signor Presidente e Signori del Collegio, l'unico potere di supplenza ai sensi dell'articolo 83 comma 1, di citazione del responsabile civile da parte del Pubblico Ministero in luogo della citazione effettuata dalla Parte Civile, è l'ipotesi prevista dall'articolo 77 comma 4, che è il caso specifico in cui il Pubblico Ministero interviene in caso di soggetto incapace di intendere e di volere e afflitto da infermità di mente. Quindi, in quella sentenza che dovrebbe costituire il baluardo invalicabile, si potrebbe sostanzialmente sostenere, ragionevolmente sostenere che in quel caso trattandosi di un'ipotesi di infermità di mente, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto citare il potenziale responsabile civile. In questo processo, Signor Presidente e Signori del Collegio, da quanto mi è parso di capire fino ad adesso infermi di mente non ce ne sono. Quindi, poteri di supplenza del Pubblico Ministero non ve ne potevano essere al momento dell'incidente probatorio. Quindi, l'unico soggetto deputato a citare il responsabile civile restava la Parte Civile,

scusatemi la banalità dell'argomento ma mi pare di ricordare cioè nella fase delle indagini preliminari una Parte Civile non può, non deve, e non vuole esistere. E quindi, evidentemente nessuno avrebbe mai potuto citare quel responsabile civile nell'ambito di questo procedimento.

E allora detto questo, signor Presidente e Signori del Collegio, non mi resta che riportarmi integralmente agli argomenti propostivi dall'Avvocato Torsella, perché? Perché la richiesta di estensione della citazione dei responsabili civili proposta a mio tramite dalla Regione Puglia è modulata ed è conseguenza soltanto della richiesta di citazione dei responsabili civili formulata dall'Avvocato Torsella. Cioè il mio atto, che è un atto sostanzialmente..., la mia richiesta, il mio atto che ha come oggetto tale richiesta, richiama esclusivamente la citazione dell'Avvocato Torsella, anche per le ragioni che vi ha lui espresso, cioè non è un caso che i soggetti di cui il provvedimento autorizzativo della Corte dà atto del rapporto organico rispetto agli enti chiamati come responsabili civili, non hanno partecipato all'incidente probatorio. Quindi, per quanto riguarda la chiamata di estensione della Regione Puglia, l'estromissione di quelle altre Parti Civili per il problema della pec di cui ricorderete, è assolutamente indifferente, perché ripeto questa richiesta ha come presupposto e premessa la citazione fatta nell'interesse dei signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo e Fornaro Vittorio Domenico, che fino a prova contraria sono e restano Parti Civili nell'ambito di questo procedimento. Questa richiesta contiene espressamente così come la giurisprudenza che acconsente all'estensione prevede, l'espressa formulazione di richiesta di risarcimento del danno in favore della Regione Puglia ad opera dei citati responsabili civili. In tal senso io insisto

nell'accoglimento di tale richiesta e vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato. Allora, altre Parti Civili che intendono intervenire su questo tema? Prego, Avvocato.

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Grazie, signor Presidente. Prendo la parola in modo breve per giustificare una dichiarazione a verbale di intenzione di estensione sulla citazione del responsabile civile, e per ovviamente ricordare che produrrò oggi la memoria sulle eccezioni da me contestate di cui mi ero riservato all'udienza precedente. Quindi, alla fine produrrò alla cancelleria questa memoria. Noi abbiamo fatto a verbale credo nelle udienze in cui era presente l'Avvocato Bonetto, ribadita poi al termine della mia discussione sull'eccezione, una dichiarazione di volontà di estensione degli effetti della nostra costituzione di Parte Civile anche ai responsabili civili. Tuttavia per spiegare anche come avvengono le decisioni molto brevemente sulle movenze processuali delle Parti Civili, va detto che, e questo lo dico per i Giudici Popolari, la citazione così, la richiesta di citazione e la forma che classicamente prevede il Codice per la citazione dei responsabili civili, per le parti che non sono assistite dal beneficio del patrocinio dello Stato, perché ovviamente superano i limiti di reddito esigui e però non superano dei limiti di reddito consistenti, è sicuramente molto onerosa. Questo significa che vi sia una possibilità processuale di inserirsi sulla citazione o meglio sulla richiesta di citazione di altre parti, laddove sia stato consentito dalla giurisprudenza di legittimità e laddove questa estensione si verifichi come espressamente definito dalla giurisprudenza, c'è l'intervento in un rapporto processuale già esistente. Se non vado errato, l'Avvocato Annicchiarico, chiedo

scusa il Difensore delle responsabile civile Riva Fire, quando si costituì eccependo per primo, come prima cosa l'avvenuto non perfezionamento del rapporto processuale, è evidente che c'è una riserva in questo senso. Noi la domanda di estensione la possiamo validamente fare e motivare e corroborare di elementi tali da consentire la Difesa anche della responsabile civile, non appena si verifica e si perfeziona il rapporto processuale, che allo stato per noi non è ancora..., non sarebbe ancora del tutto perfezionato, ovvero vi sono delle questioni in merito al perfezionamento.

Per questo dico sin d'ora che risolte queste questioni si valuterà di presentare questa domanda di estensione e si valuterà di presentarla nei confronti dei responsabili civili che ci interesseranno, e questo lo dico per i Giudici Popolari non perché voglia salire sulla spalla di qualcuno, ma perché diversamente non ce lo potremo permettere. E questo però è consentito dal Codice, perché il termine entro il quale intervenire nel rapporto processuale è al più tardi per il dibattimento, e non essendo ancora escluso o comunque iniziato il dibattimento, noi sin da ora ci riserviamo di depositare una richiesta di estensione ovviamente per i soggetti, per la *causa petendi* e per il *petitum* che specificheremo in via scritta. Ciò detto mi rimetto alle questioni trattate dai colleghi precedenti, alle quali mi associo, ovviamente compatibilmente con questa riserva e deposito memoria in relazione all'eccezione da me svolta nell'udienza di ieri quanto alla ammissibilità delle Parti Civili. Le deposito al cancelliere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente e Signori della Corte, l'Avvocato Annicchiarico nell'interesse dei suoi assistiti. In prima battuta con riferimento a Riva Fire vi depositato una memoria anche su supporto informatico in cui vengono trattate tutte quante le questioni di

nullità della citazione di Riva Fire quale responsabile civile. Vi deposito anche una memoria in cui vengono trattate, anche questa su supporto informatico, tutte le nullità che riguardano la citazione di Riva Forni Elettrici come responsabile civile, vi deposito il decreto di citazione del responsabile civile opportunamente evidenziato secondo le indicazioni che ho riportato, l'intervento orale, vi deposito l'atto di citazione di Riva Fire come responsabile civile, con l'indicazione al punto due in cui eccepivo il mancato rispetto del termine per la comparizione; vi deposito la memoria sulla estensione dei responsabili civili, estensioni fatte a verbale ribadendo la intempestività anche con riferimento a quelle odierne; vi deposito la memoria, comune questa volta sia per Riva Fire e sia per Riva Forni Elettrici in relazione all'articolo 86 comma secondo in cui chiediamo l'estromissione non soltanto con riferimento all'incidente probatorio, ma con riferimento a tutti gli atti irripetibili a sostegno dell'incidente probatorio, campionamenti, analisi e quant'altro che sono tutti atti irripetibili.

Vi deposito anche il modello di citazione del responsabile civile come atto unico che doveva essere notificato ai miei assistiti. Vi deposito anche a nome dei Difensori che con me hanno lavorato alle eccezioni sulle costituzioni dei responsabili civili, parlo dell'Avvocato Vozza, dell'Avvocato Marseglia, dell'Avvocato Perrone, dell'Avvocato Convertino e dell'Avvocato Melucci, una memoria che si integra con quella dell'Avvocato Caiazza che riassume tutte le eccezioni, anche nell'interesse di Nicola Riva, ovviamente questa memoria non riguarda il responsabile civile, in quanto chiaramente soltanto all'esito della vostra ordinanza poi eventualmente se dovrò e potrò intervenire. Vi deposito poi una brevissima memoria con

riferimento anche specifico alla Regione Puglia e con i passaggi evidenziati anche del verbale cui ho fatto riferimento nel mio intervento orale; vi deposito anche una breve memoria con riferimento al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Salute che sono intervenuti all'udienza scorsa. Vi deposito anche la visura che riguarda Fornaro Angelo, che riporta come l'azienda sia attiva e come sia soltanto il Fornaro Angelo del '34, l'unico soggetto legittimato eventualmente a poter chiedere danni in questo processo non tanto per l'abbattimento delle pecore che gli sono state risarcite, quanto per la proprietà dell'immobile di cui si chiede eventualmente il deprezzamento come indicato nell'atto di costituzione, e quindi per tutte quante le ragioni riportate in queste memorie chiedo le esclusioni delle Parti Civili indicate nella memoria a cui faccio riferimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dica, Avvocato.

AVVOCATO D'ALUISO - Chiedo scusa, Presidente, io non sono un formalista, sono un sostanzialista, però vedo che qui la forma ha ormai purtroppo travalicato in maniera irresistibile la sostanza. Io non credo che sia ammissibile il deposito della memoria inerente la costituzione di Parte Civile della Regione Puglia che in questo momento il Difensore degli imputati vi sta depositando, perché essa sostanzialmente costituisce una replica rispetto... Io non l'ho letta, io mi fido ciecamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è replica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci dica che cos'è.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La memoria non è di replica, ma sono le stesse cose che io ho detto. Stesso discorso affinché rimanga a verbale, stesso discorso per il Ministero dell'Ambiente, non è replica ma sono le stesse cose che ho detto oralmente.

AVVOCATO D'ALUIISO - Allora, Presidente, io mi taccio. Abbiamo chiarito sulla cieca fiducia di quello che ha detto l'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Anche l'Avvocatura Distrettuale, Avvocato Colangelo. Prego.

AVVOCATO COLANGELO - Volevo, Presidente, osservare che se quello che ha detto a voce l'ha detto in un minuto e mezzo, c'è poi una memoria io devo presumere che nella memoria forse...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nei limiti in cui non costituisce una replica, che non sarebbe ammessa, noi la possiamo ascoltare.

AVVOCATO COLANGELO - Non è una replica, è solo perché per memoria, nel caso in cui non fosse reperita, il mio predecessore l'Avvocato Tarentini aveva già esteso la domanda fatta come Parte Civile nei confronti dei responsabili civili, all'udienza preliminare ed io con il suo permesso rideposito la copia della richiesta di estensione della domanda nei confronti del responsabile civile. Ove occorra è una domanda che ribadisco in questa sede.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scuso però, Presidente, affinché resti a verbale questo mio intervento difensivo. Queste richieste di estensioni che peraltro vengono addirittura da organismi pubblici, sono gravemente lesive del diritto di Difesa di questo Difensore come Difensore responsabile civile, perché lei molto correttamente proprio per un discorso di organicità del mio intervento mi ha chiesto, ed io ovviamente non ho fatto altro che adempiere al mio dovere, mi ha chiesto di intervenire su tutte le questioni, perché su tutte le questioni poi la Corte avrebbe deciso come momento procedimentale, chiudendo la partita. Addirittura oggi, dopo aver ascoltato il mio intervento, in cui io mi sono lamentato del fatto che

una serie di Parti Civili non avevano depositato l'atto scritto di estensione, sentita questa mia lagnanza che era ovviamente difensiva, si tenta adesso di produrre degli atti di estensione facendo tesoro di quelli che sono stati i miei rilievi, questo non è corretto, quindi io le chiedo non solo che venga dichiarata inammissibile la richiesta, ma di non ricevere proprio le richieste e di restituire a chi oggi, dopo il mio intervento sta depositando questi atti, di restituire gli atti perché ormai voi dovete soltanto andare in Camera di Consiglio e decidere in ordine alle nostre richieste. Null'altro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se ci autorizza andiamo in Camera di Consiglio.

AVVOCATO S. TORSELLA - Presidente. Solo per produrre...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ultima cosa, affinché ne teniamo conto, ogni mia memoria nella sua parte finale reca per iscritto una eccezione di nullità specifica per ogni questione che è stata fatta, affinché resti a verbale. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dica Torsella.

AVVOCATO S. TORSELLA - Grazie, Presidente. produco la copia dell'ordinanza della Corte di Assise di Milano cui avevo fatto riferimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E poi ci dovrebbe dare gli estremi di quella sentenza su diritto penale contemporaneo.

AVVOCATO S. TORSELLA - È proprio questa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha stampato proprio il file.

AVVOCATO S. TORSELLA - Sì. Vi è stata della documentazione sulla quale faccio due osservazioni, una la richiesta di citazione del responsabile civile modello, credo che la Corte sappia a sufficienza come si chiede la citazione del responsabile... E vi è opposizione a questa produzione. Vi è... La Corte sa come si fa questo, e sa come si fanno i decreti, sicché è inammissibile quella

produzione, così come è inammissibile la produzione che riguarda Fornaro Angelo, una volta chiusa la fase delle eccezioni..., è inammissibile tale produzione una volta chiusa la fase della eccezione alla costituzione di Parte Civile, e delle repliche. Si tratta ancora una volta di un problema che va risolto nel merito e che senz'altro non va risolto in questa fase.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È già agli atti, perché era allegata dall'Avvocato Melucci. Io ve l'ho fornita per comodità di consultazione. Non abbiamo depositato una cosa nuova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Allora, siccome noi abbiamo introitato tra ieri..., tra la scorsa udienza, tra lunedì, martedì e l'udienza di oggi, un mare di questioni, noi ci ritiriamo in Camera di Consiglio per valutare problemi di organizzazione delle udienze future, perché ovviamente non è pensabile che nel pomeriggio di oggi le possiamo risolvere tutte quante le questioni. L'idea era quella di rinviare, come abbiamo già anticipato più volte a settembre e avremmo individuato alcune date, che non sono quelle della prima settimana, ma dal 12 in poi. Vediamo un attimo organizzare, perché ci sono state oggi altre indicazioni sulle quali vorremmo un attimo meditare. Usciremo tra poco.

*La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:25.*

*La Corte rientra in Aula 13:38.*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La Corte di Assise, riunita in Camera di Consiglio, esaminate le questioni pregiudiziali sollevate dal Difensore del responsabile civile Riva Fire S.p.A., afferente il mancato rispetto del termine a comparire dell'interpretazione (parola incomprensibile) dell'articolo 83 Codice di Procedura,

effettuato dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 430 del 10 novembre 1992, rilevata la tempestività e la legittimità dell'eccezione di nullità sollevata da detto Difensore, costituito solo a tale fine, ritenuto che in effetti la citazione del responsabile civile Riva Fire è avvenuta in data 28 giugno 2016 e quindi senza il rispetto del termine a comparire nel senso innanzi specificato, si occorre provvedere alla concessione di detto termine alla società deducente al fine di consentirle l'esercizio del diritto di Difesa, per questi motivi assegna a Riva Fire S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore il citato termine a comparire fino alla prossima udienza del 21 settembre del 2016, specifica che in detta udienza Riva Fire S.p.A. potrà esercitare i propri diritti di Difesa con riferimento alle richieste di esclusione delle Parti Civili, e alle richieste di estensione avanzate nei suoi confronti dai responsabili civili, nonché con riferimento a quant'altro consentito dalle norme procedurali. Indica sin d'ora il successivo calendario di udienza per la formulazione di eventuali questioni preliminari per il mese di settembre e per il mese di ottobre 2016 tendenzialmente nei termini che seguono: lunedì 26 e martedì del 27, del mese di settembre; lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, lunedì 17, martedì 18, martedì 25 e mercoledì 26 del mese di ottobre. L'udienza è tolta. Ci rivediamo il 21 di settembre.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 124502

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: Manigrasso Manuela

Manigrasso Manuela

---